



GUIDA PRATICA PER L'INTRODUZIONE DI STRUMENTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA NEI COMUNI ITALIANI

===

Con il presente documento l'associazione piudemocraziaitalia intende aiutare gli amministratori locali (ed, eventualmente, i Comitati di cittadini) che intendono introdurre strumenti di democrazia diretta nei loro comuni,

Il documento tiene conto :

- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ;
- dei casi pratici di realizzazione della democrazia diretta in Italia ;
- della letteratura internazionale su tema della democrazia diretta.

Bozza per approvazione
redatta da Leonello Zaquini
14.09.2017
V4

PREMESSA

Ci atteniamo alla definizione di democrazia diretta presente nella letteratura mondiale, e ben sintetizzata da Andreas Auer Professore di Diritto Costituzionale all'Università di Zurigo e direttore del Centro di studi e di documentazione sulla democrazia diretta (C2D):

“La democrazia diretta si caratterizza per il fatto che il popolo è un organo dello Stato che esercita, oltre alle competenze elettorali classiche, delle attribuzioni specifiche in materia costituzionale, convenzionale, legislativa o amministrativa”... “E' indipendente o 'propria' quando il momento ed il tema sul quale il popolo interviene non dipende che dalla volontà di quest'ultimo, o da un criterio oggettivo sul quale gli altri organi dello Stato non hanno influenza” ... “Così definita, la democrazia diretta non si oppone, ma completa la democrazia rappresentativa.”^[1]

la democrazia diretta è quindi un sistema legislativo i cui strumenti offrono ai cittadini la possibilità di proporre, abrogare o ratificare leggi / delibere a differenza della democrazia partecipativa i cui strumenti offrono la possibilità ai cittadini di informare ed informarsi ed informare / consigliare i legislatori.

Gli strumenti di democrazia diretta più frequentemente presenti nel mondo sono i seguenti:

Referendum abrogativi facoltativi
Referendum confermativi facoltativi
Referendum di ratifica obbligatori
Leggi di iniziativa popolare a voto popolare
Leggi di iniziativa popolare a voto consigliare

La descrizione e la denominazione stessa degli strumenti esige un chiarimento. Purtroppo spesso questi strumenti (in particolare in Italia, ma anche nella letteratura mondiale) vengono designati attraverso denominazioni poco uniformi e non sempre auto-esplicative. Questo genera confusione e mancanza di chiarezza. Per questo nella tabella qui di seguito gli strumenti di democrazia diretta vengono descritti con le denominazioni correntemente utilizzate in letteratura (per esempio, in “Direct Democracy: The international IDEA Handbook”^[2]) ed anche nella proposta di legge di iniziativa popolare “Qurum Zero e più democrazia”^[3]. Per cercare di chiarire questo aspetto linguistico una colonna riporta le altre dizioni più frequenti. Ed altre ancora i contenuti essenziali degli strumenti di democrazia diretta:

#	Denominazione	Altre denominazioni	Iniziativa detenuta da :	Iniziativa esercitata mediante :	Decisione deliberata da :	Vincola a :
1	Referendum abrogativo facoltativo	« Referendum », « Referendum abrogativo »	Cittadini con diritto di voto	Raccolta di firme	Voto popolare	Abrogare la legge / delibera
2	Referendum confermativo facoltativo	« Referendu », « Referendum confermativo »	Cittadini con diritto di voto	Raccolta di firme entro un certo tempo dal voto della legge / delibera	Voto popolare	Sospendere l'entrata in vigore della legge/ delibera. Secondo il voto, la abroga.
3	Referendum di ratifica obbligatorio	« Referendum obbligatorio »	Criterio oggettivo	Verifica contenuto della legge	Voto popolare	La legge / delibera sarà ratificata o meno
4	Legge di iniziativa popolare a voto popolare	« Referendum legislativo », « Iniziativa »	Cittadini con diritto di voto	Raccolta di firme	Voto popolare	La legge / delibera sarà approvata o meno
5	Leggi di iniziativa popolare a voto consigliere	« Referendum propositivo », « Iniziativa d'agenda », « Mozione di iniziativa popolare »	Cittadini con diritto di voto	Raccolta di firme	Voto consiliare	Dibattere e votare il tema oggetto dell'iniziativa popolare

= = =

E' opportuno sottolineare il fatto che per tutti gli strumenti di democrazia diretta il “diritto di iniziativa”, vale a dire il potere di indire una votazione popolare, appartiene ai cittadini oppure è determinato da un criterio oggettivo.

Il caso in cui l' iniziativa partisse dalla autorità legislativa o governativa esiste nella prassi politica ed è chiamato:

- Plebiscito

In letteratura il plebiscito non è unanimemente riconosciuto tra gli strumenti della democrazia diretta, (per esempio nella citazione di Auer è definito come strumento “non proprio”). Per questo non ne parleremo nel seguito. Va comunque osservato che, sebbene il vocabolo nella lingua italiana abbia un connotato fortemente negativo, si tratta pur sempre di una votazione popolare pertanto può essere uno strumento utile ed opportuno in particolare se l'organo che esercita l'iniziativa mantiene un atteggiamento corretto e rimane garantita una informazione precisa e pluralista.

= = =

Gli strumenti di democrazia diretta elencati possono, a volte, essere affiancati dallo strumento della :

- Revoca

Mediante questo strumento i cittadini possono eventualmente revocare il mandato a singoli rappresentanti o ad interi organi sia legislativi che esecutivi. Questo strumento pertanto non è uno strumento propriamente legislativo, ma piuttosto di integrazione delle “competenze elettorali classiche”, (secondo la definizione di Andreas Auer, citata precedentemente). Per questo lo strumento non verrà trattato qui di seguito.

CONSIDERAZIONI GENERALI

La democrazia diretta, corrisponde alla esigenza di “fare decidere a chi è coinvolto dalle conseguenze della decisione” (Andras Gross, definizione di democrazia). In questo essa, come tutti gli strumenti della democrazia, soddisfa delle esigenze non solo di buon senso ma anche etiche e morali.

Nell'introdurre questa “Guida pratica” è però opportuno sottolineare che la democrazia, e quindi anche la democrazia diretta, risponde anche e soprattutto ad esigenze pratiche e concrete, non solo etiche e morali: occorre che le decisioni siano buone e che realizzino meglio di altre il “bene collettivo” vale a dire il massimo bene per il massimo numero di persone ed il minimo svantaggio (quando esiste) per il minimo numero di persone.

La democrazia (ed in particolare la democrazia diretta) si presta a questo scopo, ma nell'implementarne gli strumenti occorre tenere conto di alcune considerazioni utili a soddisfare questa esigenza.

Si raccomanda quindi di tenere conto, in generale, dei punti seguenti:

- 1- una volta introdotti, gli strumenti di democrazia diretta verranno utilizzati non solo dai cittadini, ma anche da gruppi di interesse non necessariamente orientati alla realizzazione del bene collettivo.
- 2- Per ottenere buone decisioni occorrerà fornire una buona informazione.
- 3- Vanno incoraggiati comportamenti responsabili da parte dei cittadini quali :
 - 3.1) il rifiuto del “voto gregario” (voto non sui contenuti ma per simpatia / antipatia per i proponenti / oppositori).
 - 3.2) Va incoraggiato il voto responsabile e convinto, sintetizzabile nell'espressione: “meglio non votare che sbagliarsi a votare”.
- 4- L'indicazione della rilevanza per la collettività, indispensabile per attivare il “diritto di iniziativa”, è data dall'esito della raccolta di firme. Questa deve essere il più semplice e meno “burocratica” possibile, altrimenti si avvantaggiano gruppi di

potere e partiti mentre si svantaggiano le iniziative effettive dei cittadini. In ogni caso questa misura della rilevanza sociale, non deve essere data dalla misura dei votanti.

Per questo l'informazione sulle votazioni deve raggiungere tutti i cittadini ma il "quorum di partecipazione" contraddice al punto 3.2 precedente perchè impedisce una "astensione cosciente ed intelligente".

5- Gli strumenti della democrazia diretta moderna affiancano e non sostituiscono la democrazia rappresentativa, e quindi favoriscono il dialogo tra cittadini e rappresentanti. Questo dialogo va incoraggiato.

Molti dei suggerimenti nel testo che segue mirano a concretizzare e strutturare questi punti.

===

DESCRIZIONE e SUGGERIMENTI

===

1- IL LANCIO DELL'INIZIATIVA.

Il diritto di iniziativa si esplica, di regola, mediante:

- a) La costituzione di un Comitato promotore.**
- b) La presentazione della proposta.**
- c) Una prima verifica della proposta.**
- d) La consegna al Comitato promotore dei moduli per la raccolta delle firme.**
- e) La raccolta delle firme.**

a) La costituzione di un Comitato promotore.

Il numero dei componenti del Comitato varia, secondo i casi, tra i 5 ed i 20 cittadini che dispongono del diritto di voto. In genere viene richiesta la designazione di un Presidente. E' possibile richiedere che il Comitato gestisca in modo trasparente i finanziamenti (donazioni ... contributi ...) per l'iniziativa. In California questa informazione entra a fare parte del "Libretto delle votazioni" (se ne parla in seguito) che contiene l'indicazione, sintetica, dei finanziatori e delle donazioni più importanti.

Questa regola non è sempre adottata ma ci pare raccomandabile.

b) La presentazione della proposta.

e

c) Una prima verifica della proposta.

Va definito l'organo a cui va presentata la proposta. Questo può essere: la Cancelleria, una Commissione specifica, un Ufficio dedicato al colloquio con i cittadini ad alla loro partecipazione se esiste.

Questo organo comunale in genere esegue una prima verifica, anche solo formale, della "ricevibilità" della proposta.

In alcuni casi (per esempio in molti comuni e cantoni Svizzeri) sono ammesse due forme di presentazione delle proposte di iniziativa popolare:

- sintetica

o

- dettagliata.

Nel caso di proposta in forma sintetica il comitato presenta un testo che descrive la proposta in una forma solo riassuntiva ed in un linguaggio diverso da quello necessario ad un testo legislativo.

Sarà l'ente pubblico (tenendosi in contatto con il Comitato) a redigere il testo definitivo.

In caso di “forma dettagliata” il Comitato stesso si incarica di presentare un testo definitivo.

Quando esiste la doppia possibilità, già nella intestazione ogni proposta si auto definisce come sintetica o dettagliata. È vietato presentare testi in forma non definita, vale a dire: non sintetica ma nemmeno completamente dettagliata. In questo caso la proposta viene rifiutata.

d) La consegna al Comitato promotore dei moduli per la raccolta delle firme. Qualora la verifica formale sia superata, l'ente pubblico rilascia i moduli per la raccolta delle firme, sia che si tratti di leggi / delibere di iniziativa popolare (dei diversi tipi) come anche nel caso di referendum (dei diversi tipi, salvo quelli obbligatori dato che non esigono raccolta di firme) la legge/ delibera proposta o da abrogare / ratificare viene descritta in modo chiaro ed univoco.

Suggerimenti.

Quando il testo della legge / delibera in oggetto è troppo lungo per essere riportato in un foglio di raccolta firme, si suggerisce di riportare il link al testo effettivo. Il foglio di raccolta delle firme deve poter essere gestito facilmente. Per esempio deve poter essere fotocopiato, scaricato dalla rete (dal sito del comune e/o del Comitato promotore dell'iniziativa), pubblicato su giornali ... ecc ecc.


e) La raccolta delle firme.

La raccolta delle firme, in un lasso di tempo prestabilito, deve fornire l'indicazione dell' effettivo interesse sociale dell'iniziativa. La quantità di firme ed anche i modi ed i tempi della raccolta influenzano molto la possibilità o meno dei cittadini di essere effettivi proponenti di iniziative.

Numero, modi e tempi per la raccolta presenti nella pratica dell'uso della democrazia diretta cambiano molto da un caso all'altro ed anche tra un tipo di strumento di democrazia diretta e l'altro.

Ma per fornire un quadro di riferimento si tenga presente questa tabella sintetica, qui di seguito. I casi diversi che vanno dallo 0,2% di firme necessarie su circa 500 milioni di abitanti per una legge di iniziativa popolare a voto consiliare europea (ECI), il

referendum abrogativo italiano (0,8%, su 60 milioni), l'iniziativa popolare a voto popolare svizzera (1,25%, su 8 milioni) e nel cantone svizzero di Neuchâtel (3,3 %su 180 mila abitanti) alle firme necessarie per il referendum confermativo in una cittadina svizzera (9.1% su 11 mila abitanti).



Il grafico, pensiamo possa fornire un riferimento anche se non tiene conto di differenze importanti. Per esempio il caso italiano vede una differenza di 10 volte (da 50 mila a mezzo milione di firme) seconda che si tratti di leggi di iniziativa popolare a voto consiliare ed il caso di referendum abrogativo. Anche in Svizzera le differenze possono essere notevoli tra uno strumento e l'altro come anche tra città e cantoni diversi. Comunque il grafico mostra una tendenza generale: l'aumento delle firme richieste aumenta percentualmente con la diminuzione del numero di abitanti. Si tenga poi presente che il tempo concesso per la raccolta ha invece la tendenza contraria.

Nel caso europeo il tempo disponibile è un anno, mentre il punto alla destra del grafico comporta la raccolta delle firme in un mese.

Per quanto riguarda le modalità della raccolta delle firme il caso più avanzato é di certo quello dell' ECI europea, che consente la raccolta delle firme anche via rete. In base a questo metodo, chi intende sottoscrivere l'iniziativa deve semplicemente elencare i dati seguenti:

NOME COMPLETO	COGNOME	RESIDENZA (via, numero civico, codice postale, località, paese)	DATA E LUOGO DI NASCITA	CITTADINANZA	TIPO E NUMERO DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ PERSONALE E AUTORITÀ DI RILASCIO	DATA E FIRMA*

Evidentemente questo metodo implica l'identificazione del sottoscrittore esclusivamente attraverso la coerenza dei propri dati e della propria firma (facoltativa in caso di firma via rete).

Trattandosi di un strumento di democrazia diretta esistente in Europa questa modalità di raccolta delle firme è già presente e già utilizzata anche in Italia. Sugeriamo quindi che venga adottata almeno a livello comunale ed almeno nella forma cartacea e, possibilmente, adeguando i servizi comunali nella verifica delle firme.

Per avere in esempio concreto del modulo cartaceo:

<https://stopglyphosate.org/wp-content/uploads/2017/02/ECI-Support-Statements-Form-143-IT-IT.pdf>

Per una indicazione sul software disponibile per la raccolta delle firme:

<http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/software?lg=it>

2- RICEVIBILITÀ E PREPARAZIONE al VOTO

Una raccolta di firme, se valida, da luogo alle operazioni seguenti, in preparazione del voto (popolare o consiliare):

- a) Esame della “ricevibilità”.**
- b) Elaborazione, eventuale, della controproposta.**
- c) Informazione sulla votazione popolare.**

a) Esame della “ricevibilità”.

Qualora si tratti di una legge/delibera di iniziativa popolare a voto consiliare, a questo punto il voto consiliare definirà l'esito della proposta.

Altrimenti, nel caso di voto popolare, va verificata la compatibilità tra questa e l'insieme delle leggi esistenti, se non già verificata in occasione della presentazione della proposta,.

In alcuni casi é l'organo legislativo stesso che svolge questa funzione. Sugeriamo di evitare questa procedura in quanto l'organo legislativo potrebbe essere lui stesso oggetto della proposta e quindi “parte in causa”. Sugeriamo quindi di attribuire, quando possibile, ad un ente “neutro” e tecnico il compito di decretare la “ricevibilità” della proposta.

b) Elaborazione, eventuale, della controproposta.

In ogni caso l'organo legislativo e/o esecutivo deve poter definire una controproposta, vale a dire: raccogliendo le motivazioni della proposta, rielaborarle nelle forma e nei contenuti ritenuti più opportuni.

Proposta e controproposta devono poi essere presentate e sottoposte al voto popolare

c) Informazione sulla votazione popolare.

I cittadini devono poter votare in modo competente ed essendo informati dei contenuti del voto. Va incoraggiata la partecipazione al voto ma solo se e quando questo è convinto e competente.

Per questo si raccomanda di redigere il “libretto delle votazioni” che deve essere reso disponibile almeno un mese prima del voto. Il “libretto” deve contenere almeno i capitoli seguenti:

“Il problema in breve” - in stile neutro. Presenta il problema, la sua storia, i suoi precedenti e come il problema è, o è stato, affrontato altrove.

“Argomenti a favore” - questo capitolo può essere redatto con l'aiuto del Comitato promotore.

“Argomenti contro” - o, se esiste, argomenti a favore della controproposta.

In California il libretto contiene anche un capitolo specifico dove si rende pubblico (sebbene in forma sintetica) il bilancio del Comitato promotore fino al momento del voto, descrivendo l'ammontare delle spese e dei finanziamenti più importanti ricevuti.

Il libretto va scritto nel linguaggio più semplice e comprensibile possibile.

Deve essere conciso.

Il voto popolare va pubblicizzato al massimo, e nel modo più sicuro possibile. In Svizzera è il libretto stesso, gratuito e recapitato a domicilio degli elettori (assieme al materiale di voto), a segnalare la votazione imminente.

Una buona informazione sul voto popolare rende possibile eliminarle, senza inconvenienti, ogni livello di “quorum”, il quale implica gli inconvenienti indicati in precedenza.

===

ESEMPI

===

Riportiamo due esempi. Il primo è quello di Vignola. Abbiamo scelto il loro Statuto ed il loro Regolamento perchè ci sono parsi dei documenti particolarmente completi dal punto di vista degli strumenti di democrazia e di partecipazione, e ci sono parsi anche piuttosto corretti dal punto di vista della terminologia. Li riportiamo integralmente, incluse le parti concernenti la democrazia partecipativa, perchè ci spare che così forniscano un quadro completo e coerente.

Il secondo esempio, concerne la città di Torino e riguarda un “lavoro in corso”. In quella città in virtù di una iniziativa popolare ed il consenso della Giunta comunale sono in procinto di rafforzare gli strumenti di democrazia e di partecipazione.

Riportiamo stralci dello Statuto e del Regolamento di quella città all'interno del quale abbiamo suggerito alcune modifiche ed aggiunte allo scopo di introdurre gli strumenti mancanti.

Comune di Vignola (MO)

Nello Statuto della cittadina (25'000 abitanti) sono previsti diversi strumenti di democrazia diretta e di democrazia partecipativa. Riportiamo per intero gli articoli che li concernono.

Nella colonna a destra alcuni nostri commenti.

Gli strumenti di democrazia partecipativa presenti nel comune di Vignola sono particolarmente presenti, sebbene questi (come segnalato nella colonna dei commenti) non siano strumenti di democrazia diretta, oggetto principale di questa Guida, pensiamo opportuno farli comunque conoscere.

STATUTO

ART. 9 GLI ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA	ART. 9
<p>1. Il Comune considera gli istituti di democrazia diretta come fondamentali strumenti di partecipazione popolare all'attività dell'Amministrazione. A tal fine garantisce a tutti i titolari dei diritti di partecipazione di potersi avvalere dei seguenti istituti:</p> <ol style="list-style-type: none">2. a) istanze e petizioni;3. b) la parola al cittadino;4. c) la giornata della democrazia;5. d) scelta partecipata;6. e) consiglio comunale aperto7. f) iniziativa popolare a voto consiliare;8. g) referendum e consultazioni popolari <p>2. Il Comune di Vignola promuove il dialogo come metodo delle relazioni perché, anche nell'ambito degli istituti di democrazia diretta si realizzi, attraverso l'accoglienza e la reciproca comprensione, la sinergia di pensieri diversi per il miglior perseguimento del bene comune.</p> <p>3. Il Comune di Vignola favorisce la conoscenza, la diffusione e l'utilizzo degli istituti di democrazia diretta, con gli strumenti e le modalità stabilite nel regolamento sugli</p>	<p>Da a) a e) : strumenti di democrazia partecipativa.</p>

<p>istituti di partecipazione.</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 10 ISTANZE E PETIZIONI</p> <p>1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere per iscritto istanze e petizioni su materie di competenza comunale con riferimento a problemi di interesse personale o collettivo.</p> <p>2. Le istanze riguardano singoli cittadini e problemi di interesse personale. Vengono rivolte al Sindaco che, sentiti gli uffici competenti, dà una risposta entro trenta giorni.</p> <p>3. Le petizioni riguardano cittadini singoli o associati e problemi di interesse collettivo. Vengono rivolte al Sindaco che, sentito il primo firmatario dà una risposta entro sessanta giorni. I cittadini hanno il diritto di presentare petizioni anche per via informatica. Su libera scelta di chi inizia la petizione, questa può essere pubblicata sull'apposito spazio del Sito Internet del Comune, affinché altri cittadini possano sostenerla, firmandola on line. Decorsi 30 giorni, la petizione elettronica viene chiusa ed inoltrata al sindaco ai fini della risposta. Questi ha l'obbligo di comunicare la sua risposta entro 60 giorni, nonché di pubblicarla sul sito.</p> <p>4. Il regolamento definisce le modalità dei rispettivi procedimenti amministrativi.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 10</p> <p>Strumento di democrazia partecipativa.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 11 LA PAROLA AL CITTADINO</p> <p>1. Almeno una volta all'anno su iniziativa dell'Amministrazione o su richiesta di 200 aventi diritto agli istituti di cui al presente titolo, viene convocata, su argomenti di interesse collettivo, un'assemblea aperta al pubblico, "La Parola al Cittadino", pubblicizzata in maniera adeguata dall'Amministrazione, con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - orario e luoghi scelti in modo da agevolare la massima partecipazione dei cittadini; - tutti i residenti del Comune hanno facoltà di partecipare; - presenza del Sindaco e degli assessori; 	<p style="text-align: center;">ART. 11</p> <p>Strumento di democrazia partecipativa.</p>

<ul style="list-style-type: none"> - viene preliminarmente stilato un elenco delle proposte dei cittadini da discutere; - si discute la prima proposta scritta in ordine temporale e poi via via le altre, tempo massimo uguale per tutti gli interventi; <ul style="list-style-type: none"> - ogni proposta dopo breve discussione viene votata; - ogni presente può votare tutte le proposte che ritiene opportuno sostenere; - le tre proposte più votate vengono approfondite, discusse e votate nel primo Consiglio Comunale utile, invitando i cittadini proponenti a relazionare <p style="text-align: center;">2. Le proposte presentate devono essere sostenibili economicamente e compatibili con la disponibilità del bilancio comunale</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 12 LA GIORNATA DELLA DEMOCRAZIA</p> <p>1. Su iniziativa dell'Amministrazione, almeno una volta ogni due anni, su argomenti di interesse collettivo, viene convocata "La Giornata della Democrazia", aperta a tutti i residenti. Sono inoltre invitati a partecipare 500 cittadini estratti a sorte dalle liste elettorali.</p> <p>2. La Giornata della Democrazia ha le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - orario e luoghi scelti in modo da agevolare la massima partecipazione dei cittadini; - presenza del Sindaco e degli assessori; <p>- si utilizzano vari metodi partecipativi nei gruppi di lavoro e in seduta plenaria per permettere a tutti di fare proposte e discuterle, al fine di scegliere insieme, con votazione, le proposte prioritarie, approfondirle e presentarle sotto forma di raccomandazioni finali;</p> <p>- le raccomandazioni finali de "La Giornata della democrazia" vengono approfondite, discusse e votate nelle apposite commissioni del Consiglio Comunale, con invito ai cittadini proponenti a relazionare.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 12</p> <p>Strumento di democrazia partecipativa.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 13 SCELTA PARTECIPATA</p> <p>1. Un comitato promotore di 20 cittadini, sostenuto dalle firme</p>	<p style="text-align: center;">ART. 13</p> <p style="text-align: center;">Di per sé</p>

<p>di almeno 250 cittadini, o l'Amministrazione Comunale possono presentare un progetto di scelta partecipata, attraverso l'avvio di un percorso di confronto tra Amministrazione Comunale e cittadini su un tema di competenza del Comune che abbia interesse generale.</p> <p>2. Il progetto di scelta partecipata può riguardare anche il bilancio di previsione e le decisioni sugli stanziamenti sia nella parte delle entrate che delle spese.</p> <p>3. Nella preparazione del progetto i cittadini possono avvalersi, con i tempi e i modi previsti dal regolamento, dei dipendenti comunali esperti sulle materie in discussione.</p> <p>4. Successivamente alla presentazione del progetto,</p> <p>2. Amministrazione e comitato promotore definiscono tempi e modalità del percorso finalizzato alla stesura del testo definitivo della</p> <p>3. scelta partecipata da sottoporre all'Amministrazione Comunale.</p> <p>5. Nel caso di indizione su istanza dei cittadini, il processo inizia e prosegue se almeno 20 cittadini partecipano ad ogni incontro previsto.</p> <p>6. In caso di mancata approvazione da parte del Consiglio Comunale il Comitato promotore può presentare un'iniziativa popolare a voto popolare, previa la raccolta di 500 firme.</p>	<p>appare come uno strumento di democrazia partecipativa. Ma che può concludersi con il lancio di una iniziativa popolare.</p> <p>Può permettere la corretta redazione di una delibera di iniziativa popolare.</p>
<p>ART. 14 CONSIGLIO COMUNALE APERTO</p> <p>1. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico sociale, il Consiglio può essere convocato in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini, con diritto di parola.</p> <p>2. Il Presidente del Consiglio convoca la seduta aperta ai cittadini:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di sua iniziativa, sentita la Conferenza dei capigruppo; 	<p>ART. 14 Strumento di democrazia partecipativa.</p>

<ul style="list-style-type: none"> - su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri o del Sindaco; - su richiesta di almeno 50 persone residenti <p>3. In tali particolari sedute il Presidente garantisce la piena libertà di espressione di tutti i presenti. I rappresentanti di coloro che hanno presentato istanza di partecipazione possono illustrare le proprie richieste. Al termine della discussione si può mettere al voto il parere dei cittadini presenti, secondo le modalità stabilite nel regolamento.</p>	
<p>ART. 15 INIZIATIVA POPOLARE A VOTO CONSILIARE</p> <p>1. I cittadini possono esercitare l’iniziativa degli atti amministrativi mediante la proposta di atto amministrativo di iniziativa popolare a voto consiliare.</p> <p>2. I promotori di una iniziativa popolare a voto consiliare devono costituirsi in comitato composto da almeno 20 cittadini elettori. Il numero di firme da raccogliere a sostegno di una iniziativa popolare a voto consiliare deve essere almeno pari a 250 elettori del Comune.</p> <p>3. La proposta di iniziativa popolare a voto consiliare viene discussa nel primo Consiglio Comunale utile. La discussione deve avere un tempo massimo di 3 mesi dalla data di presentazione delle firme.</p> <p>4. L’eventuale accoglimento o rigetto della proposta popolare deve essere motivato e comunicato ai presentatori, nei modi e nei tempi previsti dal regolamento. Il regolamento può altresì prevedere adeguate forme di pubblicità per rendere note a tutti i cittadini le determinazioni del Consiglio Comunale.</p>	<p>ART. 15 Strumento di democrazia diretta</p>
<p>ART. 16 REFERENDUM E CONSULTAZIONI POPOLARI</p> <p>1. I cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune di Vignola sono titolari del diritto alla consultazione referendaria in materie di esclusiva competenza locale e con modalità definite nel regolamento.</p> <p>2. In particolare il Comune riconosce le seguenti forme di referendum e consultazioni popolari:</p>	<p>ART. 16 Strumento di democrazia diretta</p> <p>Commento ricevuto da Monica Maisani ex assessore alla Democrazia</p>

<p>- Iniziativa popolare a voto popolare</p> <ul style="list-style-type: none"> - referendum confermativo - referendum abrogativo <p>- consultazione popolare su iniziativa del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale</p> <p>3. I promotori devono costituirsi in comitato composto da almeno 20 persone, denominato Comitato promotore. Il numero di firme da raccogliere deve essere almeno pari a 1000 elettori.</p> <p>4. Se una proposta referendaria sottoposta a voto popolare non viene approvata, non può essere ripresentata prima di 5 anni.</p> <p>5. Qualora prima della data di svolgimento del referendum, sia intervenuta l'approvazione, modifica o revoca dell'atto o della disciplina cui si riferisce il referendum, la Giunta e il Comitato promotore decidono di comune accordo sulla procedibilità dello svolgimento del Referendum. In mancanza di accordo decide il Difensore Civico o, in sua assenza, il Comitato dei Garanti.</p> <p>6. I referendum non si possono svolgere nei tre mesi antecedenti e nei tre mesi successivi alla data prefissata per elezioni o referendum nazionali e regionali</p> <p>7. Il Regolamento determina le norme per l'indizione e la procedibilità del referendum, i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e la autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto, nonché per la proclamazione del risultato</p>	<p>e partecipazione del Comune di Vignola :</p> <p><i>Art. 16 c.4 abbiamo scelto nella redazione del testo di inserire alcuni articoli di carattere generale per evitare di ripetere ogni volta le stesse norme. Il c.4 , pertanto, si riferisce a tutte le tipologie di referendum e consultazioni popolari enunciati nel comma 2 , stesso articolo.</i></p>
<p>ART. 17 INIZIATIVA POPOLARE A VOTO POPOLARE</p> <p>1. I cittadini possono esercitare l'iniziativa degli atti amministrativi mediante la proposta di atto amministrativo di iniziativa popolare a voto popolare.</p> <p>2. Il Comitato promotore, composto da 20 cittadini, presenta la proposta che, previo parere favorevole della competente Commissione Consiliare, potrà essere discussa e approvata dal Consiglio Comunale. Il numero di firme da raccogliere a</p>	<p>ART. 17</p> <p>Strumento di democrazia diretta</p>

<p>sostegno di un'iniziativa popolare a voto popolare deve essere almeno pari a 250 elettori del comune.</p> <p>3. Il Consiglio Comunale può approvare la proposta oppure ha la possibilità di proporre al comitato emendamenti, nel rispetto dello spirito originario della proposta di atto amministrativo, che possono essere accettati o rifiutati dal comitato stesso.</p> <p>4. Se il Consiglio Comunale approva l'atto amministrativo con gli eventuali emendamenti accettati dal comitato non si procede al voto popolare. Il Consiglio Comunale può inoltre elaborare una controproposta di atto amministrativo.</p> <p>5. Se la proposta di atto amministrativo non è approvata dal Consiglio Comunale entro 3 mesi dalla presentazione alla Segreteria Generale, deve essere sottoposta, unitamente all'eventuale controproposta consiliare, a referendum, previa dichiarazione di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti e raccolta delle firme nei tempi stabiliti dal Regolamento.</p> <p>6. Se esiste una controproposta consiliare, gli elettori potranno votare a favore dell'iniziativa popolare o a favore della controproposta consiliare, oppure contro entrambe per mantenere lo status quo.</p> <p style="text-align: center;">2.</p> <p>7. Il Consiglio Comunale non può disattendere l'esito del referendum per tutta la durata del suo mandato.</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 18 REFERENDUM CONFERMATIVO</p> <p>1. I cittadini hanno il diritto al referendum confermativo ai fini del controllo dell'operato degli organi eletti.</p> <p>2. E' sospesa l'entrata in vigore di una deliberazione del Consiglio Comunale, quando lo richieda, entro 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione, il comitato promotore.</p> <p>3. In seguito alla richiesta di sospensione è indetto il referendum confermativo se tale richiesta viene sostenuta da almeno 1000</p>	<p style="text-align: center;">ART. 18</p> <p style="text-align: center;">Strumento di democrazia diretta</p>

<p>firme degli elettori, raccolte nei tempi stabiliti dal regolamento.</p> <p>4. Il Consiglio Comunale, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti può disporre per motivi di interesse pubblico l'attuazione della deliberazione sottoposta a referendum</p> <p>5. La Delibera sottoposta a referendum confermativo entra comunque in vigore se la richiesta di referendum confermativo non raccoglie il numero minimo di firme.</p> <p>6. L'atto amministrativo entra in vigore quando la maggioranza dei voti validamente espressi nel referendum confermativo si esprime a favore dell'atto</p> <p>7. Se il referendum confermativo dà esito sfavorevole all'atto amministrativo, esso non entra in vigore e non può più essere ripresentato prima di 5 anni.</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 19 REFERENDUM ABROGATIVO</p> <p>1. E' indetto referendum popolare per l'abrogazione, totale o parziale, di una Delibera del Consiglio Comunale.</p> <p>2. In caso di esito favorevole all'abrogazione dell'atto, l'organo che lo aveva approvato non può riapprovare l'atto abrogato per tutta la durata del suo mandato.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 19</p> <p>Strumento di democrazia diretta</p>
<p style="text-align: center;">ART. 20 CONSULTAZIONE POPOLARE SU INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA COMUNALE</p> <p>1. Sulle materie rientranti nelle rispettive competenze il Consiglio Comunale e la Giunta possono disporre una consultazione popolare</p> <p>2. Nel caso di consultazione popolare su iniziativa del Consiglio è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti dello stesso.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 20</p> <p>Detto anche "Plebiscito".</p>
<p style="text-align: center;">ART. 21 OGGETTO DEL REFERENDUM</p> <p>1. Ciascun referendum deve avere per oggetto un solo quesito che</p>	<p style="text-align: center;">ART. 21</p>

<p>deve essere formulato con chiarezza e in modo univoco.</p> <p>2. I referendum possono essere richiesti su tutte le materie sulle quali il Consiglio Comunale ha competenza deliberativa, fatta eccezione per:</p> <p>a) Atti di approvazione del bilancio e sue variazioni;</p> <p>b) Atti concernenti tributi e tariffe;</p> <p>c) Atti esecutivi di norme statali, regionali o statutarie, o atti di approvazione di convenzioni, successivamente alla loro stipula;</p> <p>d) Atti relativi al personale del Comune;</p> <p>e) Atti di pianificazione territoriale generale;</p> <p>f) Statuto e Regolamento del Consiglio Comunale;</p> <p>g) Atti che incidono su diritti soggettivi di natura patrimoniale</p>	<p>f) Potrebbe essere opportuno un referendum di ratifica obbligatorio</p> <p>Commento ricevuto da Monica Maisani ex assessore alla Democrazia e partecipazione del Comune di Vignola: <i>lo strumento potrebbe essere opportuno</i></p>
<p>ART. 22 AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM</p> <p>1. La verifica dell'ammissibilità di una richiesta di referendum ad iniziativa popolare è rimessa al Difensore Civico. In assenza di convenzione per l'utilizzo del difensore civico di altra istituzione pubblica, il giudizio di ammissibilità è rimesso ad un Comitato di Garanti formato da tre esperti, nominati dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei 3/4 dei Consiglieri.</p> <p>2. Una volta ritenuto ammissibile il referendum, l'Amministrazione darà l'adeguata informazione sulle opzioni del referendum e le loro ragioni, diffuse attraverso i diversi mezzi di informazione e il contatto diretto, oltre che con un opuscolo informativo redatto in forma digitale</p> <p>3. Il Difensore Civico o il Comitato dei Garanti assicurano inoltre l'attività di informazione nei confronti dei cittadini interessati agli istituti di democrazia diretta.</p>	<p>ART. 22</p> <p>segnaliamo la scelta di un "organo tecnico" e neutrale per la definizione della "ricevibilità (detta anche ammissibilità)". La scelta ci pare opportuna</p>
<p>ART. 23 EFFETTI DEL REFERENDUM</p> <p>1. La proposta sottoposta a referendum si intende approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi (quorum zero).</p>	<p>ART. 23</p>

<p>2. Nel caso di iniziativa popolare a voto popolare, il risultato è vincolante e l'Amministrazione, al fine di recepire la proposta approvata nella consultazione referendaria, predispone e sottopone al Consiglio Comunale gli atti conseguenti, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato.</p> <p>3. Nel caso di referendum confermativo, con esito sfavorevole all'atto amministrativo, il Consiglio Comunale ne dispone la revoca entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato. 4. Nei casi di referendum abrogativo e di referendum confermativo, nell'ipotesi prevista dall'art. 18 – comma 4, il Consiglio Comunale provvede, entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato, a revocare il provvedimento oggetto del referendum e a disciplinare e sanare rapporti e situazioni giuridiche o di fatto eventualmente prodotti dall'atto revocato, nel rispetto della volontà popolare espressa.</p> <p>5. Nel caso di consultazione popolare su iniziativa del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, il Sindaco è tenuto a sottoporre all'organo competente la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto al referendum, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato. La deliberazione terrà conto della partecipazione alla consultazione e dell'esito della stessa.</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 24 DIRITTO DI ACCESSO</p> <p>1. Ai cittadini singoli od associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le leggi in vigore e le modalità definite dal regolamento.</p> <p>2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.</p> <p>3. Il regolamento, oltre ad elencare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito, quando la conoscenza degli atti possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 24</p>
<p style="text-align: center;">ART. 25 DIRITTO DI INFORMAZIONE</p>	<p style="text-align: center;">ART. 25</p>

<p>1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.</p> <p>2. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale, delle aziende autonome, speciali e dei soggetti gestori di pubblici servizi sono pubblici, con le limitazioni previste dalle leggi in vigore e dal regolamento.</p> <p>3. Il Comune cura la più ampia informazione nei confronti dei cittadini, con particolare riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bilanci preventivi e consuntivi; • strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica; • valutazioni di impatto ambientale; • atti normativi e atti amministrativi generali; <p>4. L'informazione deve essere tempestiva, completa e trasparente e deve basarsi su documenti ufficiali.</p> <p>5. Il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale adottano, anche di propria iniziativa, tutti i provvedimenti idonei ad una completa attuazione al diritto di informazione.</p>	<p>Manca un "libretto delle votazioni"</p> <p>Commento ricevuto da Monica Maisani ex assessore alla Democrazia e partecipazione del Comune di Vignola : <i>" libretto delle votazioni. Abbiamo valutato questa possibilità, ma risultava troppo onerosa per le casse comunali. Abbiamo quindi optato per un opuscolo redatto in forma digitale che svolge comunque la stessa funzione e contiene le stesse informazioni Vedi, in proposito, art. 22 c.2 REGOLAMENTO NTO</i></p>
<p>ART. 26 PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DI ATTI E</p>	<p>ART. 26</p>

PROVVEDIMENTI

1. Il regolamento determina, tenute presenti le disposizioni del testo unico, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale esso deve concludersi, i criteri per l'individuazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, nonché dell'adozione del provvedimento finale. Le forme di pubblicità, i criteri, i tempi relativi alle comunicazioni nei confronti dei soggetti interessati, le modalità di intervento nel procedimento dei soggetti interessati ed i termini per l'acquisizione dei prescritti pareri sono stabiliti dal regolamento.

2. I soggetti interessati, nei casi previsti dal regolamento, possono presentare osservazioni scritte e documenti che il Comune ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. In caso di valutazioni divergenti possono essere instaurate tra Comune e soggetti interessati, forme di contraddittorio, anche pubbliche; in caso di valutazioni concordanti possono essere conclusi tra comune e soggetti interessati, nelle forme e nei casi previsti dalla legge e senza pregiudizio di terzi, accordi al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.

3. Il provvedimento finale del Comune deve indicare l'eventuale intervento nel procedimento dei soggetti interessati nonché motivare l'eventuale rigetto delle osservazioni.

4. Le previsioni di partecipazione alla formazione di atti, di cui al presente articolo, non sono applicabili per l'adozione di atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di pianificazione e di programmazione e di atti relativi ai tributi.

VIGNOLA REGOLAMENTO

SUGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 (Oggetto)

1) In attuazione di quanto previsto dalle disposizioni contenute nel Titolo II dello Statuto, il presente Regolamento disciplina gli istituti di partecipazione

ART. 1

<p>e di democrazia diretta nell'ambito del territorio del Comune di Vignola. In particolare vengono regolamentati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - istanze e petizioni - scelta partecipata - consiglio comunale aperto - iniziativa popolare a voto consiliare - referendum e consultazioni popolari <p>2) Gli istituti denominati “La Parola al Cittadino” e “La Giornata della Democrazia”, dettagliatamente disciplinati all’Art. 11 e all’Art. 12 dello Statuto Comunale non vengono trattati nel presente regolamento.</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 2 (Finalità)</p> <p>1) Con il presente regolamento si intendono stabilire le modalità per l’attuazione delle forme di partecipazione previste dallo Statuto Comunale</p> <p>2) Per favorire la conoscenza, la diffusione e l’utilizzo di tali istituti l’Amministrazione Comunale sostiene la libera iniziativa dei cittadini, che possono presentare proposte di valorizzazione di tali tematiche</p> <p>3) Il Comune potrà altresì promuovere, attraverso il proprio sito istituzionale, forme di autoselezione (questionari, sondaggi d’opinione, ...) attraverso cui contribuire ad alimentare e diffondere una cultura della partecipazione</p>	<p style="text-align: center;">ART. 2</p> <p style="text-align: center;">2) sono infatti strumenti di democrazia partecipativa</p>
<p style="text-align: center;">ART. 3 (Tavolo di Negoziazione Permanente)</p> <p>1) Il Comune sostiene la formazione di un Tavolo di Negoziazione permanente, con il compito di promuovere la conoscenza delle forme di partecipazione e di democrazia diretta, nonché di facilitarne la fruizione.</p> <p>2) A tal fine il Comune pubblica un avviso per la raccolta di disponibilità a fare parte del suddetto gruppo informale. Tale avviso sarà pubblicizzato sul sito istituzionale dell’Ente e attraverso i diversi media locali. Il Sindaco provvede con apposito atto a formalizzarne la costituzione.</p> <p>3) Una volta costituito il Tavolo di Negoziazione, le persone che lo formano sono tenute a darsi un apposito regolamento interno e ad individuare un proprio referente, con il compito di monitorare le attività del Tavolo e di tenere i rapporti con la Pubblica Amministrazione.</p> <p>4) Gli incontri del Tavolo sono pubblici e tutti i cittadini sono invitati a partecipare. Le persone che intendono farne parte possono comunicare la loro disponibilità, anche in momenti successivi.</p> <p style="text-align: center;">ART. 4 (Soggetti titolari del Diritto di Partecipazione)</p> <p>1) Tutti gli istituti di democrazia diretta presenti nello Statuto sono applicabili ai cittadini della Comunità Europea residenti a Vignola.</p> <p>2) Ai sensi dell’Art. 5 dello Statuto, le disposizioni del presente Regolamento, con esclusione dei referendum, si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Vignola:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) agli stranieri e agli apolidi maggiorenni residenti nel Comune di Vignola; b) ai cittadini, agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune di Vignola, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. 	<p style="text-align: center;">ART. 3</p> <p style="text-align: center;">ART. 4</p>

<p style="text-align: center;">TITOLO II° ISTANZE E PETIZIONI</p> <p style="text-align: center;">ART. 5 (Disposizioni generali)</p> <p>1) I soggetti di cui all'Art. 4, nonché i cittadini e gli stranieri che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, pur se residenti in altri comuni, svolgono la loro attività lavorativa o di studio nel Comune di Vignola, ai sensi dell'Art. 10 dello Statuto Comunale, hanno diritto di presentare al Sindaco istanze e petizioni dirette a promuovere o sollecitare l'intervento del Comune per una migliore tutela di interessi personali e collettivi.</p> <p>2) Qualora le istanze e le petizioni siano relative a questioni su cui vi sia già stato un pronunciamento ufficiale, è consentito al Sindaco operare il rinvio a tale provvedimento che è comunicato ai richiedenti. Più petizioni o istanze aventi oggetto analogo possono essere riunite in un unico atto di pronunciamento.</p>	ART. 5
<p style="text-align: center;">ART. 6 (Istanza)</p> <p>1) L'istanza, sottoscritta anche da un solo avente diritto, consiste in una richiesta concernente problemi di interesse personale. Viene indirizzata al Sindaco il quale provvede, sentiti gli uffici competenti, a dare una risposta entro 30 giorni.</p>	ART. 6
<p style="text-align: center;">ART. 7 (Petizione)</p> <p>1) Le petizioni devono avere come oggetto questioni riferibili alle funzioni del Comune ed essere supportate da adeguata motivazione in ordine alle finalità di pubblico interesse perseguite.</p> <p>2) La petizione, sottoscritta da almeno 30 soggetti consiste in una richiesta, indirizzata al Sindaco, a provvedere su un oggetto determinato, a tutela degli interessi collettivi.</p> <p>3) La petizione contiene il nominativo di un referente, a cui saranno indirizzate le comunicazioni previste. Il Sindaco deve chiamare il referente ad illustrare la petizione prima della decisione.</p> <p>4) Su libera scelta di chi presenta la petizione, questa può essere pubblicata sull'apposito spazio del sito internet del Comune per 30 giorni, affinché altri cittadini possano sostenerla firmandola online.</p> <p>5) Qualora il cittadino non sia interessato a questa opportunità, la petizione viene semplicemente pubblicata sul Sito istituzionale dell'Ente per un periodo di 30 giorni, a carattere informativo.</p> <p>5) Decorsi i 30 giorni di pubblicazione, il Sindaco può inoltrare la petizione al Consiglio o alla Giunta, al fine di acquisirne il parere, e provvede a dare una risposta entro 60 giorni.</p>	ART. 7
<p style="text-align: center;">ART. 8 (Petizione online)</p> <p>1) Ai sensi del comma 3 dell'Art. 10 dello Statuto Comunale, i cittadini hanno il diritto di presentare petizioni per via telematica al Sindaco.</p> <p>2) La proposta di petizione viene inviata via posta elettronica nell'apposita sezione del Sito Istituzionale e viene pubblicata per un periodo di 30 giorni.</p> <p>3) I cittadini una volta autenticatisi con codice fiscale e documento di identità possono sottoscrivere la petizione.</p> <p>4) Decorsi 30 giorni la petizione viene chiusa dal sistema informatico. Qualora non sia stato raggiunto il numero minimo di 30 sottoscrizioni, la proposta di petizione decade. Qualora sia stato raggiunto il numero minimo di 30 sottoscrizioni, la petizione viene inoltrata al Sindaco che entro 60 giorni provvederà a dare una risposta in merito.</p> <p>5) La risposta alla petizione verrà comunicata al proponente e verrà pubblicata</p>	ART. 8

TITOLO III° NUOVI STRUMENTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA

ART. 9

ART. 9 (Scelta partecipata)

- 1) Ai sensi dell'Art. 13 dello Statuto Comunale un comitato promotore composto da almeno 20 cittadini, sostenuto da un numero pari o superiore a 250 firme, o l'Amministrazione stessa, possono presentare un progetto di scelta partecipata
- 2) Oggetto del percorso è un tema di competenza del Consiglio o della Giunta Comunale, compreso il bilancio di previsione e le decisioni sugli stanziamenti.
- 3) Nella fase di preparazione del progetto di Scelta Partecipata i cittadini possono chiedere, attraverso il Servizio Democrazia e Partecipazione, un appuntamento all'ufficio o agli uffici comunali competenti in materia, per avere maggiori delucidazioni ed effettiva collaborazione sulla stesura corretta dell'oggetto del percorso. Gli uffici devono organizzarsi per ricevere e fornire gli opportuni chiarimenti ai cittadini entro 30 giorni dalla richiesta. Ogni ufficio può dare la disponibilità massima di tre incontri.
- 4) Il progetto di scelta partecipata, da sottoporre alla valutazione di ammissibilità da parte della Giunta, contiene l'oggetto di discussione, tempi e modalità del percorso e l'eventuale richiesta di ausilio da parte dei tecnici del Comune.
- 5) Servizio Democrazia e Partecipazione e comitato promotore definiranno insieme il numero di incontri programmati e i tempi di realizzo del percorso finalizzato alla stesura delle raccomandazioni finali. Condizione determinante per il prosieguo del progetto è la partecipazione ad ogni incontro di almeno 20 cittadini, la cui presenza viene accertata tramite le firme apposte sull'apposito registro, tenuto a cura del referente del comitato promotore e vidimato dal Servizio Democrazia e Partecipazione.
- 6) Gli incontri sono pubblici, tutta la cittadinanza è informata e invitata a partecipare e si tengono con metodi partecipativi definiti insieme tra Amministrazione e comitato promotore. Ad ogni partecipante è garantita pari libertà di proposta, discussione e voto.
- 7) Una volta concluso il percorso, le raccomandazioni finali vengono discusse dagli organi competenti in materia, Consiglio o Giunta Comunale, che assumono ogni determinazione in merito. Nel caso il tema oggetto del progetto di scelta partecipata sia di competenza della Giunta, quest'ultima può valutare di discutere la proposta in un Consiglio Comunale aperto.
- 8) Qualora la decisione sia di competenza del Consiglio Comunale, quest'ultimo può recepire le raccomandazioni finali senza modifiche oppure integrarle, sottoponendo gli emendamenti al comitato promotore.
- 9) Se le modifiche non vengono accettate dal comitato promotore o il testo nel suo complesso non viene approvato dal Consiglio Comunale, il comitato promotore, previa la raccolta di 500 firme ulteriori rispetto a quelle di cui al precedente comma 1, può presentare un'iniziativa popolare a voto popolare.

ART. 10 (Consiglio Comunale aperto)

ART. 10

<p>1) Ai sensi dell'Art. 14 dello Statuto Comunale, il Presidente del Consiglio Comunale può convocare il Consiglio in seduta aperta, qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico-sociale per tutta la comunità locale.</p> <p>2) L'Amministrazione si impegna a pubblicizzare adeguatamente tale seduta, affinché la popolazione ne sia messa a conoscenza. Per esigenze tecnico-organizzative e per permettere la più ampia partecipazione dei cittadini, il Consiglio Comunale aperto può essere convocato in un luogo diverso dalla Sede Comunale.</p> <p>3) Nel caso la convocazione del Consiglio sia richiesta da almeno 50 residenti, l'argomento che i cittadini intendono proporre deve essere presentato, attraverso una proposta che contenga i seguenti dati:</p> <p>a) generalità dei cittadini che presentano la proposta oggetto di discussione (nome, cognome, residenza, recapito telefonico, estremi di un documento di identità, luogo e data di nascita)</p> <p>b) nominativo del referente per le comunicazioni con l'Amministrazione;</p> <p>c) individuazione di una proposta specifica di discussione pubblica</p> <p>4) Tutti i cittadini hanno diritto di parola e possono illustrare le proprie osservazioni e richieste. Gli interventi non possono avere una durata superiore a 5 minuti, salvo deroga consentita dal Presidente del Consiglio Comunale.</p> <p>5) Durante il Consiglio Comunale aperto i cittadini presenti possono formalizzare l'espressione di un parere sulla proposta presentata. Si vota in forma palese per alzata di mano. I presenti possono dichiararsi favorevoli, contrari o astenuti. Il parere raccolto non è comunque vincolante.</p> <p>6) Gli argomenti oggetto del Consiglio Comunale aperto, qualora necessitino di approfondimenti, verranno trattate nelle commissioni consiliari competenti in materia, entro tre mesi dallo svolgimento dello stesso, prima della discussione in Consiglio Comunale.</p>	
<p>ART. 11 (Iniziativa popolare a voto consiliare)</p> <p>1) Ai sensi dell'Art.15 dello Statuto Comunale un comitato composto da 20 cittadini, sostenuto dalle firme di almeno 250 elettori del comune, può presentare un'iniziativa popolare a voto consiliare. Le firme possono essere raccolte anche per via informatica nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente, in un termine massimo di 30 giorni.</p> <p>2) Il Comitato deve rendere conto pubblicamente, con criteri di massima trasparenza, di eventuali contributi e finanziamenti ricevuti a sostegno dell'iniziativa, pena la decadenza della stessa, accertata dal Consiglio Comunale.</p> <p>3) La proposta consiste nella richiesta di deliberazione di un atto amministrativo di competenza del Consiglio.</p> <p>4) Ne sono condizioni di ammissibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la forma scritta e la redazione in articoli, se ha per oggetto una disciplina regolamentare - l'oggetto determinato e tale da poter essere attuato dall'Amministrazione Comunale <p>5) Nel caso in cui l'intervento richiesto all'Amministrazione comunale comporti una spesa a carico del bilancio comunale, occorre che tale spesa sia quantificata e che siano indicati i mezzi per farvi fronte.</p> <p>6) La proposta, entro 3 mesi dalla data di presentazione delle firme, viene discussa in Consiglio Comunale</p>	<p>ART. 11</p>

<p>7) A seguito della discussione, l'accoglimento o il rigetto della proposta, debitamente motivato, viene comunicato, in forma scritta, al referente del comitato promotore, entro 15 giorni dallo svolgimento del Consiglio.</p> <p>8) La proposta ed il suo esito verranno pubblicati online sul sito istituzionale dell'Ente.</p>	
---	--

<p style="text-align: center;">TITOLO IV° REFERENDUM E CONSULTAZIONI POPOLARI</p> <p style="text-align: center;">ART. 12 (Tipologie)</p> <p>1) I referendum, a cui hanno diritto di partecipare tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Vignola ed i cittadini comunitari residenti che ne facciano richiesta, sono ammessi su materie di esclusiva competenza locale, con esclusione di quelle di cui all'Art. 21-comma 2 dello Statuto Comunale</p> <p>2) Ai sensi dell'Art.16, comma 2 dello Statuto Comunale, il Comune riconosce le seguenti forme di referendum e consultazioni popolari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - iniziativa popolare a voto popolare - referendum confermativo - referendum abrogativo - consultazione popolare su iniziativa del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale <p>3) La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 12</p>
<p style="text-align: center;">ART. 13 (Tempi e condizioni di procedibilità)</p> <p>1) Le consultazioni referendarie hanno luogo preferibilmente nei periodi compresi fra febbraio-giugno e ottobre-novembre.</p> <p>2) In caso di motivata urgenza il Consiglio Comunale può disporre che le operazioni di voto vengano effettuate in una giornata non compresa nei periodi di cui al comma precedente, trascorsi almeno 45 giorni dal provvedimento di indizione.</p> <p>3) Il referendum non può comunque svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto, nè nei tre mesi antecedenti, nè nei tre mesi successivi alla data prefissata per elezioni o referendum nazionali e regionali. Qualora, successivamente all'indizione di un referendum, vengano fissati elezioni o referendum nazionali o regionali, il referendum locale viene differito.</p> <p>4) Non è ammesso, in ogni anno solare, lo svolgimento di più di tre referendum da effettuarsi comunque in una sola tornata referendaria.</p> <p>5) Se sono state presentate più richieste si tiene conto dell'ordine di presentazione delle stesse da parte dei promotori e i referendum eccedenti vengono sospesi e rimandati alla successiva tornata referendaria.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 13</p> <p>4) e di seguito. Probabilmente per referendum qui si intende « votazione popolare »</p>
<p style="text-align: center;">ART. 14 (Comitato Promotore)</p> <p>1) Ai sensi dell'Art. 16, comma 3 dello Statuto Comunale, i cittadini che intendono promuovere un referendum devono costituirsi in comitato, denominato comitato promotore, composto da almeno 20 persone. Il comitato deve presentare</p>	<p style="text-align: center;">ART. 14</p>

<p>una proposta scritta al Sindaco, sottoscritta da ciascuno dei membri e indicante nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e numero civico di ciascuno dei promotori, estremi di un documento di identificazione ed il numero di iscrizione nelle liste elettorali.</p> <p>2) Il referendum è indetto, verificandosi le condizioni di cui agli articoli seguenti, quando lo richiedano non meno di mille elettori.</p> <p>3) I cittadini che si costituiscono in comitato, al fine di poter promuovere il referendum, devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Vignola. Tale stato è accertato d'ufficio entro due giorni dalla presentazione della proposta all'Ufficio Elettorale per il Referendum Comunale, di cui all'art. 16</p> <p>4) Tra i membri del comitato deve essere individuato un referente e, in sua assenza, un sostituto, che rappresenti i promotori ed esprima la volontà del comitato nei rapporti con il Comune e a cui sono trasmesse tutte le comunicazioni attinenti al referendum.</p> <p>5) Ai sensi dell'Art. 16, comma 5 dello Statuto, qualora siano intervenute variazioni sull'atto o sulla disciplina oggetto di referendum, prima della data di svolgimento, il Comitato e la Giunta decidono sulla procedibilità del referendum, mediante la sottoscrizione di un verbale d'intesa, firmato dal referente del comitato e dal Sindaco e approvato dalla Giunta.</p> <p>6) Ai sensi dell'Art. 17 dello Statuto, nell'iniziativa popolare a voto popolare, qualora il Consiglio Comunale proponga emendamenti alla proposta del comitato, quest'ultimo ha la facoltà di accettarli o rifiutarli, con atto scritto firmato dal referente.</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 15 (Quesito referendario)</p> <p>1) La proposta deve essere presentata utilizzando il Modello A, allegato al presente Regolamento e deve vertere su materie sulle quali il Consiglio Comunale ha competenza deliberativa, ad eccezione di quanto definito all'art. 21 dello Statuto Comunale.</p> <p>2) La proposta deve avere per oggetto un solo quesito, che deve essere formulato in maniera chiara, sintetica ed univoca, a cui possa essere data risposta con un sì o con un no, fatto salvo le diverse modalità previste nell'iniziativa popolare a voto popolare.</p> <p>3) Alla proposta deve essere allegata una relazione che illustri i contenuti e le finalità del quesito referendario.</p> <p>4) I quesiti sottoposti a referendum che comportino aumento della spesa o diminuzione dell'entrata devono obbligatoriamente indicare la relativa copertura finanziaria. A tal fine la relazione allegata al quesito proposto dal Comitato Promotore deve evidenziare, oltre alle motivazioni dell'intervento, le modalità di gestione e funzionamento. Inoltre tale relazione deve individuare:</p> <p style="padding-left: 40px;">A) nel caso di un'opera pubblica</p> <ul style="list-style-type: none"> - la compatibilità delle modalità di finanziamento con le risorse individuate nel piano triennale degli investimenti in termini di vincolo di destinazione secondo le norme della contabilità pubblica, con indicazione degli investimenti da variare in diminuzione o, in alternativa, della acquisizione di nuove risorse certe e dimostrabili; - il piano economico-finanziario che evidenzi i costi dell'opera, i costi gestionali indotti (personale comunale, acquisto di beni e servizi, oneri finanziari, fondo ammortamento), gli eventuali ricavi ed i mezzi per il riequilibrio del Bilancio di parte corrente in caso di disavanzo. <p style="padding-left: 40px;">B) nel caso di una spesa corrente</p>	ART. 15

<p>- le modalità di copertura finanziaria</p> <p>- i mezzi per il riequilibrio del Bilancio di parte corrente in caso di disavanzo.</p> <p>5) Al fine di consentire ai promotori del referendum una formulazione chiara e compiuta della proposta, il Difensore Civico e i Responsabili degli uffici competenti per materia sono tenuti a fornire la necessaria collaborazione. Il responsabile dell'ufficio ragioneria, in ogni caso, dovrà valutare l'idoneità della copertura.</p>	
<p>ART. 16 (Ufficio elettorale per il referendum comunale)</p> <p>1) L'organizzazione generale delle operazioni referendarie fa capo all'ufficio elettorale per il referendum comunale, costituito dal Segretario Generale, dal Vice Segretario Generale e dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale. L'ufficio si avvale di tutti i servizi comunali il cui intervento sia necessario per il migliore svolgimento delle operazioni</p> <p>2) L'ufficio, nel termine di due giorni dalla protocollazione, verifica la correttezza e la tempestività della documentazione prodotta e trasmette l'esito di tale verifica al Sindaco e al Comitato Promotore.</p> <p>3) Il Sindaco prende atto della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo della verifica dei requisiti, trasmette il materiale al Difensore Civico o, in sua assenza, al Comitato dei Garanti</p> <p>4) La procedura di revisione delle liste elettorali viene svolta dall'Ufficio elettorale per il referendum comunale, sulla base dei tempi e delle modalità stabilite dalla normativa vigente</p>	ART. 16
<p>ART. 17 (Iniziativa popolare a voto popolare)</p> <p>1) Ai sensi dell'Art. 17 dello Statuto Comunale è facoltà dei cittadini presentare all'Amministrazione Comunale una proposta di atto amministrativo di iniziativa popolare a voto popolare.</p> <p>2) Tale proposta, presentata da un comitato composto da almeno 20 cittadini elettori, sostenuto da 250 firme, viene presentata al Presidente del Consiglio Comunale che, previa verifica da parte dell'ufficio elettorale per il referendum comunale, entro 10 giorni, convoca la Commissione Consiliare competente in materia. In caso di richiesta di chiarimenti, il Comitato è tenuto a dare una risposta entro 10 giorni. Il Consiglio Comunale, convocato entro 30 giorni dalla seduta della commissione consiliare o a seguito della presentazione dei chiarimenti da parte del comitato, valuta la proposta e decide se:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) approvare la proposta b) proporre emendamenti c) elaborare una controproposta <p>3) Nel caso in cui il Consiglio Comunale approvi la proposta, il percorso si conclude.</p> <p>4) Nel caso di emendamenti, il Comitato entro 10 giorni può:</p> <ol style="list-style-type: none"> A) accettare gli emendamenti. In questo caso il Consiglio Comunale, da convocare entro i 15 giorni successivi, approva la proposta modificata. B) non accettare gli emendamenti. In questo caso il Consiglio Comunale, previa convocazione della competente commissione consiliare, entro i 15 giorni successivi, può elaborare una controproposta. <p>5) Nel caso in cui il Consiglio Comunale voglia elaborare una controproposta, o direttamente o in seguito al rifiuto di emendamenti da parte del Comitato,</p>	ART. 17

<p>quest'ultima sarà sottoposta al voto dei cittadini, ai sensi del comma 6 dell'Art.17 dello Statuto Comunale.</p> <p>6) Il percorso si conclude, in ogni caso, entro 90 giorni dalla presentazione dell'iniziativa popolare a voto popolare.</p> <p>7) In caso di approvazione tardiva del Consiglio Comunale si fa riferimento a quanto stabilito all'Art. 16, comma 5 dello Statuto Comunale.</p> <p>8) Nel caso di consultazione referendaria, il Sindaco chiede tempestivamente il giudizio di ammissibilità al Difensore Civico o, in sua assenza, al Comitato dei Garanti.</p> <p>9) Una volta ritenuta ammissibile l'istanza, il comitato promotore ha 90 giorni di tempo per raccogliere 1000 firme.</p> <p>10) Per quanto riguarda lo svolgimento del referendum si rimanda a quanto stabilito agli Artt. 26 e seguenti del presente regolamento</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 18 (Referendum confermativo)</p> <p>1) Ai sensi dell'Art. 18 dello Statuto Comunale i cittadini, costituiti in comitato promotore, hanno il diritto di sospendere l'entrata in vigore di una Deliberazione di Consiglio Comunale, entro 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione.</p> <p>2) Il comitato, costituitosi ai sensi del precedente art. 14, presenta istanza scritta al Sindaco, contenente i riferimenti del numero e dell'oggetto dell'atto.</p> <p>3) L'istanza, previa verifica dell'ufficio elettorale per il referendum comunale, viene inviata, entro 7 giorni, dal Sindaco al Difensore Civico, il quale entro 60 giorni si esprime sull'ammissibilità della proposta di sospensione.</p> <p>4) Una volta ritenuta ammissibile l'istanza, il comitato promotore ha 45 giorni di tempo per raccogliere almeno 1000 firme.</p> <p>5) Per quanto riguarda lo svolgimento del referendum si rimanda a quanto stabilito agli Artt. 26 e seguenti del presente regolamento</p>	ART. 18
<p style="text-align: center;">ART. 19 (Referendum abrogativo)</p> <p>1) Ai sensi dell'Art. 19 dello Statuto Comunale i cittadini hanno il diritto di abrogare, in modo totale o parziale, una Deliberazione di Consiglio Comunale.</p> <p>2) Il comitato, costituitosi ai sensi del precedente art. 14, presenta al Sindaco istanza scritta, contenente i riferimenti del numero e dell'oggetto dell'atto. 3) L'istanza, previa verifica dell'ufficio elettorale per il referendum comunale, viene inviata, entro 7 giorni, dal Sindaco al Difensore Civico, che entro 60 giorni si dovrà esprimere sull'ammissibilità della proposta.</p> <p>4) Una volta ritenuta ammissibile l'istanza, il comitato promotore ha 90 giorni di tempo per raccogliere almeno 1000 firme.</p> <p>5) Per quanto riguarda lo svolgimento del referendum si rimanda a quanto stabilito agli Artt. 26 e seguenti del presente regolamento</p>	ART. 19
<p style="text-align: center;">ART. 20 (Consultazione popolare su iniziativa del Consiglio Comunale o della Giunta)</p> <p>1) Ai sensi dell'Art. 20 dello Statuto Comunale, il Consiglio Comunale e la Giunta possono disporre una consultazione popolare sulle materie rientranti nelle rispettive competenze.</p> <p>2) Tale consultazione viene indetta per accertare l'orientamento dei cittadini su singole questioni, per disporre di elementi di valutazione e di giudizio sulla base dei quali indirizzare le scelte</p>	ART. 20

<p>amministrative, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini. Il risultato della consultazione non è vincolante per l'Amministrazione.</p> <p>3) Nel caso di una consultazione popolare su iniziativa del Consiglio Comunale, questa è assunta da un terzo dei consiglieri, compreso il Sindaco, mediante una proposta da presentare al Presidente del Consiglio Comunale. La proposta che viene consegnata dai firmatari deve contenere una relazione che indica i contenuti e le finalità della consultazione, nonché esplicitare in modo chiaro la formulazione del quesito, ai sensi del precedente art. 15.</p> <p>4) Il Presidente del Consiglio Comunale provvede ad inserire la richiesta di indizione della consultazione all'ordine del giorno, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della stessa.</p> <p>5) Nel caso di una consultazione popolare su iniziativa della Giunta Comunale, il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio Comunale.</p> <p>6) Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato, il Sindaco è tenuto a sottoporre all'organo competente la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto alla consultazione</p> <p>7) La deliberazione dovrà dar conto della partecipazione alla consultazione e dell'esito della stessa.</p> <p>8) Il quesito della consultazione popolare su iniziativa del Consiglio Comunale o della Giunta deve essere presentato ai sensi del precedente art. 15, ma non è sottoposto al giudizio di ammissibilità</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 21 (Difensore Civico)</p> <p>1) Il giudizio sull'ammissibilità dei referendum è rimesso al Difensore Civico. In assenza di convenzione per l'utilizzo del Difensore Civico di altra istituzione pubblica, il giudizio di ammissibilità è rimesso ad un Comitato di Garanti.</p> <p>2) Il Sindaco, entro sette giorni dal ricevimento della domanda e previa verifica dell'ufficio elettorale per il referendum comunale, invia la documentazione al Difensore Civico o, in sua assenza, al Comitato dei garanti, i quali si pronunciano entro sessanta giorni.</p> <p>3) Alla seduta del Difensore Civico o del comitato dei garanti può partecipare la delegazione del comitato promotore. A tal fine copia dell'avviso di convocazione della seduta è inviata, almeno 3 giorni prima, al comitato promotore.</p> <p>4) Per il servizio di Difensore Civico il Comune stipula apposita convenzione.</p> <p>5) Al Difensore Civico sono demandate le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - servizio di difesa civica, a tutela dei diritti dei cittadini, vigilando sul buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione, secondo i criteri di legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia; - parere di ammissibilità sui diversi istituti partecipativi presenti nello Statuto del Comune; - attività di informazione nei confronti dei cittadini interessati agli istituti di democrazia diretta; <p>6) Entro il primo trimestre dell'anno successivo il Difensore Civico invia al Comune una relazione complessiva sulle attività svolte nell'anno</p>	<p style="text-align: center;">ART. 21</p> <p>Gli enti indicati qui ed in seguito non sono strumenti di democrazia diretta o partecipativa, ma, nel contesto specifico, svolgono ruoli attinenti questi strumenti.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 22 (Comitato dei garanti)</p> <p>1) Il Comitato è composto da tre esperti, che eleggono tra di loro il Presidente.</p> <p>2) Il Comitato è nominato dal Consiglio Comunale, in una delle sedute immediatamente successive alla convalida degli eletti, con il voto favorevole dei</p>	<p style="text-align: center;">ART. 22</p>

<p style="text-align: center;">3/4 dei componenti.</p> <p>3) Il Comitato resta in carica per la durata del mandato del Consiglio Comunale che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino alla nomina dei successori. Per ogni seduta è corrisposta un'indennità di presenza in misura pari al gettone previsto per i membri delle commissioni per la qualità architettonica ed il paesaggio dell'Ente</p> <p>4) La nomina del Comitato dei Garanti avviene solamente in assenza di convenzione per l'utilizzo del Difensore Civico di altra Istituzione pubblica.</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 23 (Elezione del comitato dei garanti)</p> <p>1) Il comitato è composto da esperti in possesso di laurea in materie giuridiche o economiche (nuovo o vecchio ordinamento) e che abbiano esperienza professionale, almeno decennale, nel settore giuridico e/o amministrativo, scelti fra i candidati che abbiano fatto richiesta a seguito di avviso pubblico.</p> <p>2) L'avviso viene pubblicato sul sito del Comune e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo ad assicurarne la più ampia diffusione e contiene un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle candidature.</p> <p>3) Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti e da apposita dichiarazione di inesistenza di cause di ineleggibilità, sottoscritta dal candidato.</p>	ART. 23
<p style="text-align: center;">ART. 24 (Ineleggibilità e incompatibilità)</p> <p>1) Non possono ricoprire incarico di membro del comitato dei garanti:</p> <p>a) i membri del parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali ed i candidati a tali cariche nella tornata elettorale immediatamente precedente l'elezione;</p> <p>b) coloro che hanno ricoperto la carica di assessore o Sindaco nei cinque anni precedenti l'elezione;</p> <p>c) i funzionari pubblici che per ragioni del loro ufficio svolgono attività di controllo sugli atti o sugli organi comunali;</p> <p>d) i dipendenti comunali di Vignola;</p> <p>e) gli amministratori e i dipendenti di istituzioni, consorzi, aziende speciali, associazioni, fondazioni, società di capitale a partecipazione comunale o comunque sottoposti a vigilanza o a controllo del Comune di Vignola;</p> <p>f) i titolari, gli amministratori ed i dipendenti di enti ed imprese concessionarie di pubblici servizi o che abbiano rapporti contrattuali in atto con il Comune ovvero che ricevano sovvenzioni a qualsiasi titolo dal Comune;</p> <p>g) coloro che esercitano non occasionalmente attività di lavoro autonomo presso l'amministrazione comunale o gli enti, imprese, aziende e società di cui alle lettere e) e f);</p> <p>h) coloro che abbiano una lite in corso con il Comune, le controparti in procedure espropriative, iniziate e non ancora concluse al momento dell'elezione, i portatori di interessi comunque in conflitto, anche potenzialmente, con quelli comunali;</p> <p>i) coloro che hanno ricoperto la carica di garante per due mandati del consiglio comunale;</p> <p>2) Le cause di ineleggibilità, di cui al precedente comma, allorchè sopravvengano alla nomina, comportano la decadenza dalla carica per incompatibilità, qualora l'interessato non provveda a rimuovere tali cause nel termine di 10 giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la condizione</p>	ART. 24

<p>che le determina.</p> <p>3) Relativamente alla contestazione delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità si applica quanto definito all'Art. 69 del D.Lgs n. 267/2000</p>	
<p>ART. 25 (Esame da parte del Difensore Civico o del Comitato dei Garanti)</p> <p>1) Il Difensore Civico o il Comitato dei Garanti esplicano il proprio esame attenendosi ai seguenti criteri:</p> <p>a) verifica che il referendum non riguardi materie in cui non è ammesso secondo le norme dello statuto e del presente regolamento;</p> <p>b) verifica che il quesito sia formulato in modo chiaro e univoco non suscettibile di distorsioni o speculazioni di qualsiasi natura, al fine di garantire la consapevole scelta degli elettori;</p> <p>c) verifica che la richiesta di referendum contenga tutti gli elementi di cui al precedente art. 15;</p> <p>2) Il Difensore Civico o il Comitato dei Garanti rilevano le eventuali irregolarità delle richieste, assegnando ai promotori un termine non superiore ai dieci giorni, per provvedere agli adeguamenti necessari e a rendere chiaro ed univoco il quesito o per presentare memorie.</p> <p>3) Prima di deliberare in merito, il Difensore Civico o il Comitato possono convocare Amministratori, Segretario e Dirigenti per l'istruttoria, nonché tenere una udienza con una delegazione del comitato promotore, composta dal referente e da altri due componenti. A loro volta, gli amministratori comunali hanno diritto, anche facendosi assistere dal Segretario Generale e/o dai Dirigenti Comunali, di richiedere al Difensore Civico o al Comitato dei Garanti apposita audizione per rappresentare in quella sede le ragioni dell'Amministrazione.</p> <p>5) Il Difensore Civico o il Comitato, entro 60 giorni, decidono sulle richieste presentate, provvedendo alla concentrazione di quelle che presentano uniformità o analogia di materie, apportando al testo, d'intesa con il comitato promotore, le modifiche necessarie ed opportune per rendere chiaro il quesito.</p> <p>6) Le decisioni del Difensore Civico, sia nel caso di ammissibilità che in caso di rigetto, sono sempre motivate. La decisione del Comitato dei Garanti, per essere valida, deve essere assunta a maggioranza dei suoi componenti.</p> <p>7) Entro tre giorni dalla relativa adozione, le decisioni del Difensore o del Comitato vengono pubblicate sul sito istituzionale del Comune e comunicate al comitato promotore</p> <p>8) Alle sedute del Comitato dei Garanti partecipa come segretario un dipendente designato dal Segretario Generale.</p>	<p>ART. 25</p>
<p>ART. 26 (Moduli per la raccolta delle firme dei sottoscrittori)</p> <p>1) Dal giorno successivo alla decisione del Difensore Civico o del Comitato dei Garanti ed entro il perentorio termine di 90 giorni da tale data, ad eccezione del referendum confermativo, per il quale il limite massimo stabilito per la raccolta firme è di 45 giorni, gli elettori del Comune possono sottoscrivere la proposta, utilizzando moduli, sui quali deve essere esattamente riportato il testo del quesito referendario.</p> <p>2) I moduli, prima dell'avvio della raccolta firme, devono essere presentati a cura del Comitato Promotore all'Ufficio elettorale per il referendum comunale per la vidimazione, che consiste nell'apposizione del bollo e della data dell'ufficio e della firma del Segretario Generale.</p>	<p>ART. 26</p> <p>i moduli possono essere verificati dopo la raccolta per verificare sia la validità delle firme come anche la conformità dei moduli.</p>

<p>3) La richiesta di referendum, viene effettuata dall'elettore mediante apposizione della propria firma sul modulo di cui sopra; accanto alla firma devono essere indicati per esteso: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e comune di residenza, gli estremi di un documento di identificazione, numero di iscrizione nelle liste elettorali.</p>	<p>Il controllo successivo facilita la raccolta delle firme,</p>
<p style="text-align: center;">ART. 27 (Autenticazione delle firme)</p> <p>1) La firma deve essere autenticata da uno dei pubblici ufficiali, indicati all' Art. 14 della Legge n. 53/1990</p> <p>2) L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva per tutte le firme contenute in ciascun modulo; in questo caso, oltre alla data deve indicare il numero di firme contenute nel modulo.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 27</p> <p>Come sopra : fare il possibile per verificare la validità dopo la raccolta</p>
<p style="text-align: center;">ART. 28 (Raccolta delle firme da parte dei promotori)</p> <p>1) La raccolta delle firme può essere effettuata direttamente dai promotori con i mezzi ritenuti più idonei purchè le stesse risultino autenticate ai sensi dell'articolo 27.</p> <p>2) Il personale del Comune appositamente delegato può essere impiegato nelle operazioni di raccolta delle firme negli uffici comunali, durante l'orario di lavoro.</p> <p>3) Entro i tre giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente articolo 26, primo comma, i moduli contenenti le firme degli elettori sono consegnati, a cura del comitato promotore, all'ufficio elettorale per il referendum comunale.</p> <p>4) L'ufficio elettorale per il referendum comunale certifica, entro 2 giorni, l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune di Vignola e comunica tempestivamente al comitato promotore l'esito della verifica della documentazione trasmessa.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 28</p> <p>In Italia si consente la raccolta delle firme per via informatica per leggi europee (ECI). Pertanto lo stesso metodo deve essere possibile per delibere e referendum comunali.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 29 (Indizione del Referendum)</p> <p>1) Il Sindaco, ricevuti gli atti sull'ammissibilità del referendum dal Difensore Civico o, in sua assenza dal Comitato dei Garanti, provvede ad iscrivere l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta della Giunta Comunale e ad informare il Presidente del Consiglio Comunale.</p> <p>2) La deliberazione con la quale il competente organo prende atto della ammissione dei referendum, dispone il finanziamento della spesa necessaria.</p> <p>3) I referendum sono indetti con provvedimento del Sindaco, in esecuzione di tale deliberazione, e da rendere noto non oltre il 45° giorno precedente alla data delle consultazioni.</p> <p>4) La Giunta ed il comitato promotore decidono di comune accordo sulla procedibilità del referendum se, prima della data di svolgimento, sia intervenuta l'approvazione, modifica o revoca dell'atto cui si riferisce lo stesso. In mancanza di accordo decide il Difensore Civico o, in sua assenza, il Comitato dei Garanti.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 29</p>
<p style="text-align: center;">ART. 30 (Modalità organizzative)</p> <p>1) Il Sindaco, con proprio provvedimento, dispone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le giornate di voto, comprese tra febbraio-giugno e ottobre-novembre, così come da Art. 13, comma 1 del presente regolamento - il numero e la sede dei luoghi di riunione degli elettori dove costituire il seggio 	<p style="text-align: center;">ART. 30</p>

<p style="text-align: center;">elettoriale</p> <p>- l'eventuale compenso da attribuire ad ogni componente del seggio elettorale - l'istituzione del seggio speciale secondo quanto previsto dall'art. 9 della L. 136/1976, costituito da un presidente e due scrutatori, con il compito di raccogliere il voto presso la struttura ospedaliera di Vignola, la Casa Protetta e le eventuali strutture assimilate, e il voto domiciliare su tutto il territorio comunale, secondo le modalità previste dalle norme nazionali in vigore. L'istanza per poter esercitare il voto domiciliare deve pervenire all'Ufficio elettorale entro il secondo giorno antecedente a quello fissato per il voto.</p> <p>2) Il provvedimento di indizione di referendum viene immediatamente pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici e vi rimane affisso fino alla data del voto. 3) In caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale, il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso e rinviato alla prima tornata referendaria successiva, salvo comunicazione di rinuncia da parte dei promotori.</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 31 (Comunicazione istituzionale)</p> <p>1) Una volta ritenuto ammissibile il referendum, l'Amministrazione Comunale porta a conoscenza della cittadinanza la data fissata per la sua effettuazione, con ogni mezzo idoneo a garantire la più ampia e capillare informazione, precisando che ogni elettore può prendere parte alla votazione, previa esibizione di un valido documento di riconoscimento.</p> <p>2) Per dare l'adeguata informazione sulle opzioni del referendum e le relative ragioni, si utilizzeranno i diversi mezzi di informazione, cartacea e digitale, nonché il contatto diretto.</p> <p>3) Non oltre il quindicesimo giorno precedente la data stabilita per la votazione sarà cura dell'Amministrazione redigere un opuscolo informativo in formato digitale, che sarà pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 31</p> <p>Si possono aggiungere delle indicazioni sulla redazione del « libretto delle votazioni » per garantirne il pluralismo</p> <p style="text-align: center;">Commento ricevuto da Monica Maisani ex assessore alla Democrazia e partecipazione del Comune di Vignola : <i>indicazioni sul libretto delle votazioni, annunciate nello Statuto</i></p>
<p style="text-align: center;">ART. 32 (Contenuto della comunicazione elettorale)</p> <p>1) La comunicazione è inoltrata ai cittadini aventi diritto al voto, attraverso lettera recapitata per posta o con analoghe modalità che ha lo scopo di portare a conoscenza della data, del luogo e dell'oggetto concernente la consultazione referendaria. 2) Nella comunicazione si riportano le seguenti indicazioni: a) generalità dell'elettore; b) n° sezione elettorale e ubicazione; c) descrizione sintetica del quesito referendario; d) data della consultazione; e) modalità di svolgimento dell'operazione di voto.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 32</p>

<p style="text-align: center;">ART. 33 (Scheda di votazione)</p> <p>1) Le schede di votazione per il referendum, di identico colore per lo stesso quesito referendario, vengono stampate su indicazione dell'Ufficio elettorale per il referendum comunale</p> <p>2) All'avente diritto al voto vengono consegnate tante schede quanti sono i quesiti referendari. Il quesito deve essere riprodotto per intero nella scheda a caratteri chiaramente leggibili.</p> <p>3) L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.</p>	ART. 33
<p style="text-align: center;">ART. 34 (Compilazione delle liste degli aventi diritto al voto)</p> <p>1) L'Ufficiale d'anagrafe, il 35° giorno antecedente la data fissata per la votazione, trasmette all'Ufficio elettorale l'elenco nominativo dei cittadini aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 12 del presente regolamento.</p> <p>2) Almeno sette giorni prima rispetto alla data fissata per la votazione, l'Ufficio elettorale del Comune, sulla base degli elenchi di cui al primo comma, compila in duplice copia ed in ordine alfabetico, le liste dei cittadini residenti aventi diritto al voto.</p>	ART. 34
<p style="text-align: center;">ART. 35 (Designazione dei rappresentanti del comitato promotore)</p> <p>1) Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata ai sensi del DPR 445/2000, il referente del comitato promotore ha facoltà di designare all'ufficio di ciascuna sezione un proprio rappresentante.</p> <p>2) L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato direttamente allo Sportello 1 entro il giorno precedente la data fissata per il voto, per essere trasmessa al Presidente del seggio.</p> <p>3) I rappresentanti del comitato promotore dei referendum, hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione e possono fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.</p>	ART. 35
<p style="text-align: center;">ART. 36 (Nomina e surroga dei presidenti di seggio)</p> <p>1) La nomina dei presidenti di seggio è effettuata dal Sindaco, entro 15 giorni dalla data fissata per il referendum o la consultazione popolare, tra i cittadini idonei a tale ufficio</p> <p>2) L'eventuale impossibilità a ricoprire l'incarico deve essere immediatamente comunicata al Sindaco, che provvede alla surroga.</p>	ART. 36
<p style="text-align: center;">ART. 37 (Uffici di sezione)</p> <p>1) L'Ufficio elettorale di sezione è costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none">- presidente di seggio;- almeno n. 2 scrutatori di cui uno che, su designazione del Presidente, funge da segretario.	ART. 37
<p style="text-align: center;">ART. 38 (Insediamento degli uffici di sezione)</p> <p>1) Nel giorno e orario stabilito per le operazioni di voto, il Presidente costituisce</p>	ART. 38

<p>l'ufficio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori e ammettendo i rappresentanti del gruppo promotore del referendum, regolarmente nominati.</p> <p>2) Se tutti o alcuno degli scrutatori non sono presenti, il Presidente li sostituisce con cittadini residenti nel Comune, idonei a ricoprire l'ufficio.</p>	
<p>ART. 39 (Operazione di scrutinio e proclamazione dei risultati)</p> <p>1) Subito dopo la chiusura della votazione hanno inizio le operazioni relative allo scrutinio che procedono interrottamente fino al termine.</p> <p>2) Il risultato della votazione viene certificato nel verbale della sezione da parte del Presidente e di tutti gli scrutatori del seggio.</p> <p>3) Il referendum è valido e la proposta di referendum è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi (quorum zero).</p>	ART. 39
<p>ART. 40 (Pubblicità dell'esito del referendum)</p> <p>1) Dell'esito della votazione il Sindaco dà pubblico avviso con i mezzi di comunicazione più idonei a garantire la massima diffusione.</p>	ART. 40
<p>ART. 41 (Effetti del referendum)</p> <p>1) L'Amministrazione prende atto degli esiti della consultazione referendaria e dispone gli atti conseguenti, secondo quanto definito dall'Art. 23 dello Statuto Comunale</p>	ART. 41

<p>TITOLO V° DISPOSIZIONI FINALI</p> <p>ART. 42 (Rinvio)</p> <p>1) Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, se compatibili, le norme che regolano lo svolgimento delle consultazioni referendarie.</p>	ART. 42
<p>ART. 43 (Interpretazione del regolamento)</p> <p>1) L'esatta interpretazione delle norme del presente regolamento è demandata al Consiglio Comunale il quale delibera a maggioranza dei consiglieri assegnati sulla base di una proposta avanzata dall'Ufficio di Presidenza, ai sensi del regolamento del Consiglio Comunale.</p>	ART. 43

<p>REGOLAMENTO SUGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA - INDICE -</p> <p>TITOLO I Disposizioni generali</p>	
--	--

Art. 1 – Oggetto
Art. 2 – Finalità
Art. 3 – Tavolo di Negoziazione Permanente
Art. 4 – Soggetti titolari del diritto di partecipazione

TITOLO II

Istanze e petizioni
Art. 5 - Disposizioni generali
Art. 6 - Istanza
Art. 7 - Petizione
Art. 8 – Petizione online

TITOLO III

Nuovi Strumenti di Democrazia Diretta
Art. 9 – Scelta partecipata
Art. 10– Consiglio comunale aperto
Art. 11 – Iniziativa popolare a voto consiliare

TITOLO IV

Referendum e consultazioni popolari
Art. 12 – Tipologie
Art. 13 – Tempi e condizioni di procedibilità
Art. 14 – Comitato promotore
Art. 15 – Quesito referendario
Art. 16 – Ufficio elettorale per il referendum comunale
Art. 17 – Iniziativa popolare a voto popolare
Art. 18 – Referendum confermativo
Art. 19 – Referendum abrogativo
Art. 20 – Consultazione popolare su iniziativa del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale
Art. 21 – Difensore Civico
Art. 22 – Comitato dei Garanti
Art. 23 – Elezione del comitato dei Garanti
Art. 24 – Ineleggibilità e incompatibilità
Art. 25 – Esame da parte del Difensore Civico e del Comitato dei Garanti
Art. 26 – Moduli per la raccolta delle firme dei sottoscrittori
Art. 27 – Autenticazione delle firme Art. 28 – Raccolta delle firme da parte dei promotori
Art. 29 – Indizione del Referendum
Art. 30 – Modalità organizzative
Art. 31 – Comunicazione istituzionale
Art. 32 – Contenuto della comunicazione elettorale
Art. 33 – Scheda di votazione
Art. 34 – Compilazione delle liste degli aventi diritto al voto
Art. 35 – Designazione dei rappresentanti del comitato promotore
Art. 36 – Nomina e surroga dei Presidenti di seggio
Art. 37 – Uffici di sezione
Art. 38 – Insediamento degli uffici di sezione
Art. 39 – operazione di scrutinio e proclamazione dei risultati
Art. 40 – Pubblicità dell'esito del referendum
Art. 41 – Effetti del referendum

TITOLO V

Disposizioni finali Art. 42 - Rinvio Art. 43 – Interpretazione del regolamento	
--	--

= = =

TORINO

Ipotesi di modifica dello Statuto e del Regolamento del Comune di Torino, per l'introduzione delle delibere di iniziativa popolare a voto popolare. Statuto e Regolamento della città di Torino già contengono molti strumenti di democrazia diretta, ma non la « delibera di iniziativa popolare a voto popolare ».

(NOTA : le proposte di aggiunta al testo sono in campo giallo / grigio. Il testo in grigio corrisponde a suggerimenti di cancellazione)

STATUTO

<p>Articolo 17 TRIS – Leggi di iniziativa popolare a voto popolare</p> <p>1. Almeno diecimila titolari dei diritti di partecipazione, di cui all'articolo 8, possono richiedere, con le modalità stabilite dal Regolamento Leggi di iniziativa popolare a voto popolare.</p> <p>2. Non possono essere sottoposti a votazione:</p> <ul style="list-style-type: none">a) statuti di enti diversi dal Comune;b) bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;c) conti consuntivi;d) tributi e disciplina delle tariffe;e) regolamenti ad efficacia meramente interna;f) delibere di definizione, adeguamento e verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche ai sensi dell'articolo 38 del presente Statuto. <p>3. Il quesito sottoposto a votazione popolare non può, inoltre, essere considerato ammissibile:</p> <ul style="list-style-type: none">a) quando la richiesta concerna proposte su temi a contenuto legislativamente vincolato;b) quando la richiesta concerna proposte già sottoposte a votazione popolare nell'arco della medesima tornata amministrativa, ovvero da considerare approvate per effetto di deliberazioni successivamente intervenute che abbiano modificato in modo sostanziale la disciplina oggetto del quesito.	<p>Articolo 17</p>
<p>La votazione popolare non ha luogo quando l'atto cui si riferisce la proposta sia stato accolto e approvato con apposita deliberazione del Consiglio.</p> <p>Articolo 18 BIS - Giudizio sull'ammissibilità della delibera di</p>	<p>ritenuto superfluo</p> <p>Articolo 18</p>

iniziativa popolare a voto popolare	
1 – Il Regolamento definisce le procedure per la verifica dell'ammissibilità e per la redazione del testo della delibera in forma dettagliata e definitiva.	rimando al regolamento

REGOLAMENTO

Articolo 2 - Oggetto del testo unico	Articolo 2
<p>...</p> <p>a) le modalità procedurali per istanze, petizioni e proposte di deliberazione di iniziativa popolare;</p> <p>a-bis) le modalità procedurali per le delibere di iniziativa popolare a voto popolare.</p> <p>...</p> <p>Articolo 7 - Modalità di presentazione</p> <p>1. Le istanze e le petizioni indirizzate al Sindaco, e le petizioni e proposte di deliberazione indirizzate al Consiglio Comunale, come anche le proposte di delibera di iniziativa popolare a voto popolare, devono pervenire all'URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico. L'Ufficio provvede al protocollo e, verificata la sussistenza delle sottoscrizioni e delle dichiarazioni necessarie, le trasmette al Sindaco, o al Presidente del Consiglio Comunale, secondo il caso.</p> <p>Articolo 10 - Requisiti formali ed esito delle proposte di deliberazione d'iniziativa popolare</p> <p>A) Proposte di delibera di iniziativa popolare a voto consiliare....</p> <p>Valgono i punti dall'1 al 5 qui di seguito al punto B</p> <p>B) Proposte di delibera di iniziativa popolare a voto popolare.</p> <p>1. Le proposte di deliberazione di iniziativa popolare a voto popolare possono essere redatte anche in forma generica, vale a dire : descrivendo i contenuti della proposta in forma chiara ed esaustiva ma, eventualmente, anche senza rispettare la formalità della redazione di una delibera nella sua forma definitiva e dettagliata. Le proposte devono avere ad oggetto</p>	<p>definizione dello strumento di democrazia diretta</p> <p>come sopra</p> <p>come sopra</p> <p>definizione delle due forme di redazione delle proposte.</p>

esclusivamente materie di competenza del Comune che la legge attribuisce al Consiglio Comunale, ed essere redatte con chiara indicazione dell'oggetto stesso, dei motivi del provvedimento, ove necessario delle modalità di finanziamento, e con la formulazione in punti sintetici del dispositivo.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale sottopone il testo della proposta di deliberazione al Segretario Generale per la verifica della sussistenza dei requisiti **concernenti l'oggetto della proposta indicati al punto 1.** ed entro 30 giorni dalla presentazione della proposta ne comunica l'esito e gli eventuali rilievi al primo dei dieci presentatori.

3. Qualora la verifica abbia esito negativo, i presentatori possono adeguare il testo ai rilievi ad essi comunicati, e presentarlo nella nuova formulazione. In tal caso ha nuovamente inizio la procedura prevista dallo Statuto.

4. Qualora **la prima** verifica concernente **l'oggetto** abbia esito positivo la proposta passa all' **URP** che, se necessario, **redige il testo nella forma di « delibera dettagliata ».** I promotori della iniziativa possono venire coinvolti nella fase di redazione del testo in forma dettagliata. La redazione del testo dettagliato deve rispettare i contenuti della proposta. I presentatori possono modificare il testo della loro proposta in modo da **renderlo compatibile alle esigenze di una redazione dettagliata.** **I presentatori, presa visione del testo definitivo,** entro i quattro mesi successivi, possono procedere alla raccolta delle sottoscrizioni previste dallo Statuto.

5. Successivamente alla presentazione all'URP delle altre sottoscrizioni necessarie, il Presidente organizza, mediante gli uffici del Consiglio Comunale, il diritto di tribuna di cui al successivo articolo 11 e ha inizio la procedura per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale e per gli altri adempimenti stabiliti dallo Statuto.

Articolo 11 - Diritto di tribuna

1. Il diritto di tribuna di cui ai precedenti articoli 9 e 10, consiste nell'assicurare opportuna pubblicità alle proposte di deliberazione e di petizione presentate al Consiglio Comunale.

2. Tale pubblicità si realizza con l'organizzazione, da parte del Presidente del Consiglio, mediante gli uffici del Consiglio Comunale, di un incontro, da svolgersi nel Palazzo Civico, tra i primi presentatori delle proposte di petizione e di deliberazione, e i principali mezzi di informazione presenti

L'URP (ufficio rapporti pubblico) già esiste e si suggerisce di incaricarlo del compito.

Articolo 11

nella Città.

3. L'incontro, ai sensi dei precedenti articoli 9 e 10, deve svolgersi previa verifica dell'esistenza dei requisiti formali necessari e delle sottoscrizioni richieste, prioritariamente all'esame che dovrà essere effettuato dalle Commissioni Consiliari competenti, ovvero dal Consiglio Comunale.
4. Ulteriori e maggiori forme di pubblicità potranno essere decise, nel rispetto della parità di trattamento tra diverse proposte e richieste, dalla Conferenza dei Capigruppo.

5) L'URP viene incaricato della redazione del « Libretto della votazione ». Il libretto è uno strumento di informazione pubblico, gratuito e pluralista. IL formato del libretto, che sarà scaricabile dalla rete in forma gratuita e disponibile presso le principali edicole e rivenditorie, è A5.

In esso sono presenti, i capitoli seguenti :

- « Il problema in breve » che descrive sinteticamente il problema, le sue implicazioni, e come esso è affrontato in altre città o situazioni. Il testo di questo capitolo deve essere scritto in forma « neutra » ed imparziale.

- « Argomenti a favore », per la redazione di questo capitolo l'URP prende contatto con il comitato promotore.

- « Argomenti contro » o (se esiste una controproposta) « Argomenti a favore della controproposta ». Per redigere questo capitolo l'URP prenderà contatto e chiederà il contributo della « Commissione per il referendum ».

- Un quarto argomento, trattato in poche righe sul retro della copertina del libretto, sarà : « Raccomandazioni di voto del Consiglio comunale ».

Il testo deve essere scritto in un linguaggio semplice e comprensibile, i primi tre capitoli possono occupare al massimo 3 pagine ciascuno

CAPO III-BIS – DELIBERE DI INIZIATIVA POPOLARE A VOTO POPOLARE

Articolo 19-BIS - Modalità di promozione del Referendum abrogativo o propositivo

1. A norma degli articoli 17 comma 1 e 17 bis comma 1 dello [Statuto](#), il Referendum abrogativo o propositivo può essere promosso con richiesta presentata da almeno diecimila titolari dei diritti di partecipazione popolare.
2. I soggetti di cui all'articolo 8 comma 1 dello Statuto che intendono procedere alla raccolta di sottoscrizioni per la

Descrizione del « Libretto delle votazioni »

CAPO III

Articolo 19

presentazione di richieste di Referendum abrogativo o propositivo devono costituirsi, in numero non inferiore a dieci, in Comitato Promotore nel cui seno deve essere nominato un Presidente, che ne assume la rappresentanza. Il Comitato Promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni, alla presentazione della richiesta e all'esercizio delle facoltà stabilite dal presente titolo. **Il Comitato Promotore assicura la gestione trasparente dei propri finanziamenti mediante la creazione di un conto e la registrazioni in esso di tutte le donazioni e sostegni finanziari ricevuti con l'indicazione del donatore.**

3. Le sottoscrizioni a sostegno della richiesta devono essere raccolte in forma cartacea, in appositi fogli aventi le caratteristiche stabilite dal successivo articolo 20, oppure in forma telematica, secondo le modalità previste dal successivo articolo 20 bis.

Articolo 20 - Caratteristiche dei fogli per la raccolta delle sottoscrizioni cartacee

1. Ciascun foglio utilizzato per la raccolta delle sottoscrizioni cartacee deve recare sulla prima pagina l'intitolazione "Richiesta di referendum abrogativo comunale ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto" o "Richiesta di referendum propositivo comunale ai sensi dell'articolo 17 bis dello Statuto"; l'esposizione sintetica del contenuto della deliberazione, della proposta o delle disposizioni particolari che si intende sottoporre a Referendum; per il referendum abrogativo, gli estremi formali della loro precisa identificazione; ed, infine, lo spazio per la vidimazione del modello da parte del Segretario Comunale o suo delegato.

2. Sulla seconda, terza e quarta pagina il foglio deve recare le indicazioni relative al cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo, firma, nonché al numero di iscrizione nelle liste elettorali e al periodo di residenza anagrafica dei sottoscrittori. Inoltre, sulla quarta pagina del foglio, devono essere previsti gli spazi per l'autenticazione delle firme e la certificazione elettorale di competenza del Sindaco.

Articolo 20 bis - Modalità di raccolta delle sottoscrizioni telematiche

1. Il Comitato Promotore del referendum, contestualmente alla richiesta di vidimazione dei fogli di cui all'articolo 20, può richiedere alla Segreteria Generale del Comune di attivare la modalità di raccolta telematica delle sottoscrizioni, sia nella fase di raccolta delle prime mille sottoscrizioni previste dall'articolo 21, sia nella fase di successiva raccolta delle rimanenti sottoscrizioni di cui all'[articolo 26](#).

Buona prassi
« californiana
»

Articolo 20

Articolo 20 bis

2. Allo scopo di permettere a tutti i titolari dei diritti di partecipazione la possibilità di sottoscrivere telematicamente le richieste di referendum, esse vengono pubblicate in una apposita sezione della piattaforma telematica comunale di partecipazione; per ciascuna richiesta di referendum, vengono pubblicate le informazioni previste all'articolo 20 comma 1, ad eccezione dello spazio per la vidimazione. Il numero di cittadini che hanno già sottoscritto telematicamente ciascuna richiesta di referendum è pubblico e viene indicato sulla stessa piattaforma. Su richiesta del Comitato Promotore, oppure, qualora previsto, allo scadere del termine concesso dal presente Regolamento per la raccolta delle sottoscrizioni in ciascuna delle due fasi di raccolta, la Città provvede a chiudere la raccolta delle sottoscrizioni telematiche e a estrarre l'elenco dei cittadini che hanno effettuato la sottoscrizione telematica, aggiungendoli alle sottoscrizioni cartacee eventualmente consegnate dai presentatori.

Articolo 21 - Raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione della richiesta di Referendum abrogativo o propositivo

1. Ai sensi dell'articolo 18 dello [Statuto](#), il Comitato Promotore del referendum provvede alla raccolta di almeno mille sottoscrizioni valide prima della presentazione della richiesta di Referendum alla Segreteria Generale del Comune. La sottoscrizione cartacea deve intendersi valida quando è riportato, in corrispondenza di essa, il numero di iscrizione nelle liste elettorali o il periodo di residenza anagrafica del sottoscrittore; per le sottoscrizioni telematiche, tali informazioni vengono aggiunte automaticamente dalla Città nella fase conclusiva di estrazione dell'elenco dei sottoscrittori. Qualora vengano apposte più sottoscrizioni da un soggetto in relazione alla stessa richiesta di Referendum, è valida soltanto la sottoscrizione rilasciata per prima.

2. La raccolta delle sottoscrizioni cartacee deve essere effettuata sui fogli di cui al precedente articolo 20, previamente vidimati dal Segretario Generale, o suo delegato, mediante l'apposizione su ognuno di essi del numero d'ordine, del timbro dell'ufficio, della data e della propria firma. La raccolta di firme su fogli non vidimati produce l'invalidità delle sottoscrizioni apposte.

3. Le sottoscrizioni cartacee devono essere autenticate, secondo le modalità previste dall'articolo 21 comma 2 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dai soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni nell'ambito dei procedimenti elettorali.

Articolo 22 - Presentazione della richiesta di Referendum abrogativo o propositivo

Articolo 21

Articolo 22

<p>1. Il Presidente del Comitato Promotore del referendum, o suo delegato, provvede alla presentazione della richiesta di Referendum abrogativo o propositivo presso la Segreteria Generale del Comune, entro il termine di un mese dalla data di vidimazione dei fogli per la raccolta delle sottoscrizioni cartacee. La richiesta prodotta oltre tale data non ha efficacia ai fini della promozione della procedura referendaria, e determina l'invalidità delle sottoscrizioni raccolte.</p> <p>2. All'atto di presentazione della richiesta i promotori devono produrre almeno mille sottoscrizioni valide, cartacee o telematiche, di soggetti titolari dei diritti di partecipazione popolare, in sostegno della richiesta di referendum.</p> <p>3. Ai fini della loro validità le sottoscrizioni devono essere corredate dall'attestazione del possesso del requisito di iscrizione elettorale o di residenza anagrafica previsto dall'articolo 8 comma 1 dello Statuto, in relazione a ciascun sottoscrittore; per le sottoscrizioni telematiche, tale attestazione viene verificata e rilasciata automaticamente dalla Città durante la fase conclusiva di estrazione dell'elenco dei sottoscrittori. Per coloro che hanno titolo a partecipare al Referendum, pur non essendo elettori del Comune, è necessario acquisire il certificato penale prima del rilascio dell'attestazione sul periodo di iscrizione anagrafica. Le attestazioni sono rilasciate dal Servizio Elettorale del Comune.</p> <p>4. La richiesta di referendum, unitamente alle sottoscrizioni cartacee prodotte, deve essere trasmessa al Dirigente del Settore Servizi Demografici per lo svolgimento del controllo di cui all'articolo successivo, entro il termine di cinque giorni dalla presentazione. Entro lo stesso termine, il Dirigente responsabile della piattaforma comunale di partecipazione provvede all'estrazione dell'elenco dei sottoscrittori telematici e alla sua trasmissione al Dirigente del Settore Servizi Demografici. Il Segretario Generale dà notizia al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale della richiesta di Referendum abrogativo o propositivo.</p>	<p>Esprimiamo un giudizio negativo sui « fogli vidimati», tanto più che esiste la via telematica</p> <p>Non ci è chiaro chi possa essere.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 23 - Controllo del numero e della validità delle sottoscrizioni</p> <p>1. Il Dirigente del Settore Servizi Demografici accerta il numero e la validità delle sottoscrizioni presentate a sostegno della richiesta e trasmette, nel termine di due giorni, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale, una propria dichiarazione attestante il numero delle sottoscrizioni valide prodotte dal Comitato Promotore.</p> <p>2. Qualora le sottoscrizioni valide raccolte fossero inferiori a mille,</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 23</p>

il Sindaco dichiara con proprio atto l'inesistenza della richiesta di Referendum per mancanza del requisito stabilito dall'articolo 18 comma 1 dello [Statuto](#). Il provvedimento è comunicato al Presidente del Consiglio Comunale e al Presidente del Comitato Promotore.

Articolo 24 - Commissione per il Referendum abrogativo o propositivo

1. A norma dell'articolo 18 dello [Statuto](#), l'ammissibilità della richiesta di Referendum abrogativo o propositivo è valutata da una apposita Commissione Comunale, della quale fanno parte il Presidente, il Vice Presidente del Consiglio Comunale, il Difensore Civico e, con facoltà di delega, il Segretario Generale e il Direttore del Servizio Centrale Consiglio Comunale.
2. La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale o da suo delegato, scelto all'interno dei membri della Commissione stessa.
3. Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti.

Articolo 25 – **BIS - Ammissibilità della richiesta di Referendum propositivo a voto popolare**

1. La Commissione per il Referendum:
 - a) giudica l'ammissibilità delle proposte di Referendum abrogativo o propositivo, entro quindici giorni dal ricevimento degli atti;
 - b) formula la titolazione sintetica della richiesta referendaria;
 - c) comunica le determinazioni adottate al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, al Presidente del Comitato promotore, alla Segreteria Generale ed al Dirigente del Settore Servizi Demografici.

1-bis raccoglie le considerazioni e la controproposta dell'organo rappresentativo e le trasmette all' URP che le inserirà nel « libretto delle votazioni ».

2. Il Comitato Promotore del Referendum può chiedere audizione alla Commissione per integrare le motivazioni della richiesta. La Commissione può autonomamente promuovere uno o più incontri con i presentatori al fine di acquisire ulteriori elementi di conoscenza.
3. Le decisioni della Commissione debbono essere sempre motivate e, quando le richieste non sono accolte, la motivazione deve contenere il riferimento normativo che impedisce l'accoglimento. Il Comitato promotore ha la facoltà di modificare la proposta fino al

Articolo 24

Articolo 25

l' URP svolge il ruolo di interlocutore e di canale di dialogo

superamento dell'impedimento normativo.

4. Qualora la richiesta di **Delibera di iniziativa popolare a voto popolare** venga presentata dopo il mese di febbraio dell'anno precedente a quello di rinnovo del Consiglio Comunale, l'esame di ammissibilità è rinviato al periodo successivo allo svolgimento delle elezioni amministrative.

Articolo 29 - Provvedimenti amministrativi successivi al giudizio di ammissibilità che accolgono la proposta oggetto di Referendum abrogativo o propositivo iniziative popolari

1. Il Referendum abrogativo non ha luogo qualora il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale abbiano adottato, entro il termine di 40 giorni precedenti la data fissata per la consultazione, un provvedimento abrogativo della deliberazione o della parte di deliberazione oggetto del quesito, cui consegua, a giudizio espresso dalla Commissione per il Referendum previo consenso da parte del Comitato Promotore, l'integrale accoglimento della richiesta referendaria. In tal caso la Commissione propone al Sindaco di disporre l'interruzione della procedura.
2. Il Referendum propositivo non ha luogo qualora il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale abbiano adottato, entro il termine di 40 giorni precedenti la data fissata per la consultazione, un provvedimento deliberativo cui consegua, a giudizio espresso dalla Commissione per il Referendum previo consenso da parte del Comitato Promotore, l'integrale accoglimento della richiesta referendaria. In tal caso la Commissione propone al Sindaco di disporre l'interruzione della procedura.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale riunisce, entro il terzo giorno successivo all'adozione dell'atto deliberativo incidente sulla procedura referendaria, la Commissione che si pronuncia in merito nel termine massimo dei tre giorni successivi.
4. La decisione della Commissione è comunicata al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, al Presidente del Comitato promotore, ai Presidenti delle Circoscrizioni e al Dirigente del Settore Servizi Demografici ed Elettorali.
5. La decisione della Commissione è resa pubblica dal Sindaco mediante l'affissione di avviso all'Albo Pretorio e l'utilizzo degli altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei.

Articolo 30 – Delibera di una controproposta e accettazione della delibera di iniziativa popolare a voto popolare prima del voto

Articolo 29

Articolo 30

<p style="text-align: center;">popolare</p> <p>1 – l'organo rappresentativo, costituito dal Consiglio Comunale, informato del contenuto della proposta di delibera di iniziativa popolare a voto popolare, può deliberare una controproposta e trasmetterla alla Commissione ed all' URP che la utilizzerà per la redazione del « libretto delle votazioni ».</p> <p>2 Qualora la controproposta deliberata dall'organo rappresentativo integri sostanzialmente e completamente la proposta di delibera di iniziativa popolare a voto popolare, sentito il Comitato Promotore e raccolto il suo consenso, la Commissione per il Referendum procede all'interruzione della procedura</p> <p>3. La delibera che integra la proposta di iniziativa popolare e l'interruzione della procedura è resa pubblica dal Sindaco mediante l'affissione di avviso all'Albo Pretorio e l'utilizzo degli altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei.</p>	<p>Contro proposta</p>
<p>CAPO IV- BIS - INDIZIONE E PROCEDIMENTO DELLA VOTAZIONE POPOLARE</p> <p style="text-align: center;">Articolo 31-bis - Indizione della votazione popolare</p> <p>1 – l' URP dovrà redigere, pubblicare e rendere disponibile il libretto delle votazioni almeno 30 giorni prima della data delle votazione.</p> <p>2 – Gli aventi diritto al voto disporranno di una scheda elettorale sulla quale potranno votare : SI alla proposta di iniziativa popolare e NO alla controproposta. NO alla iniziativa SI alla controproposta. NO alla iniziativa e NO alla controproposta, optando così per lo stato presente. SI alla iniziativa e SI alla controproposta, optando così per un cambiamento dello stato presente senza preferenza tra l'iniziativa e la controproposta.</p> <p>32 ... 43 ...</p> <p>Articolo 43-BIS - Proclamazione dell'esito ed effetti della votazione</p> <p>1. L'esito della consultazione è proclamato dal Sindaco e dal</p>	<p style="text-align: center;">CAPO IV</p> <p>« Libretto » e possibilità' di voto : SI NO NO SI NO NO SI SI e loro significato</p> <p style="text-align: center;">Articolo 43</p>

<p>Presidente del Consiglio Comunale con apposito atto che deve essere reso noto con le forme di pubblicità ritenute più idonee.</p> <p>2. Qualora il risultato della votazione sia favorevole all'iniziativa popolare o alla controproposta, e sia verificato il quorum di partecipazione indicato all'articolo 20 comma 1 dello Statuto, il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale dichiarano l'avvenuta approvazione e provvedono alla pubblicazione del nuovo testo nell'albo pretorio.</p> <p>3. La nuova norma ha effetto dalla pubblicazione del nuovo testo nell'albo pretorio con le tempistiche da realizzarsi come ne come seguente, 4</p> <p>4. Qualora il risultato della votazione sia risultato favorevole alla proposta di delibera di iniziativa popolare a voto popolare o alla controproposta, e sia verificato il quorum di partecipazione indicato all'articolo 20 comma 2 dello Statuto, il Sindaco, per quanto di competenza della Giunta Comunale, e il Presidente del Consiglio Comunale, per quanto di competenza del Consiglio Comunale, con la collaborazione degli Uffici dell'Amministrazione competenti per materia e previo consenso da parte del Comitato Promotore, provvedono a presentare alla Giunta o al Consiglio, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato, una verifica della armonizzazione della nuova delibera con l'insieme delle delibere esistenti, e a garantire l'iter di discussione in modo che l'organo comunale da loro presieduto possa deliberare su eventuali altre norme rendendole compatibili con la nuova entro il termine di novanta giorni prescritto dall'articolo 20 comma 3 dello Statuto. I termini di cui al presente comma possono essere prorogati di un periodo non superiore a tre mesi qualora il Consiglio Comunale deliberi di sospendere l'efficacia della consultazione ai sensi dell'articolo 20 comma 5 dello Statuto.</p> <p>5. Qualora il risultato della votazione popolare non sia favorevole alla proposta nè alla controproposta o non sia verificato il quorum di partecipazione indicato all'articolo 20 comma 2 dello Statuto, il Presidente del Consiglio Comunale provvede a convocare, entro quarantacinque giorni dalla proclamazione del risultato, la seduta del Consiglio Comunale prevista dall'articolo 20 comma 4 dello Statuto, ponendo in discussione in tale seduta l'esito della votazione nonché eventuali proposte di deliberazione, mozione o ordine del giorno relative all'argomento oggetto della proposta.</p> <p>6. In caso di Referendum consultivo il Consiglio Comunale prende atto del risultato ed assume entro novanta giorni dalla proclamazione del risultato le conseguenti motivate deliberazioni.</p>	<p>annuncio pubblico</p> <p>pare inopportuna questa deliberazione di inefficacia</p> <p>Sconsigliamo l'uso di « referendum consultivi »</p>
--	---

NOTE

- [1] - AAVV "Justice Constitutionnelle et démocratie référendaire" Strasbourg, 23 – 24 juin 1995 - - Council of Europe. Pag 168.
- [2] AAVV "Direct Democracy: The international IDEA Handbook" International Institute for Democratic and Electoral Assistance, 2012.
- [3] Testo della proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare. "Quorum zero e più democrazia", 2012

Bibliografia.

- 1) AA VV "Guida alla democrazia diretta" Istituto Europeo per l'iniziativa ed il referendum.
- 2) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d'iniziativa del Senatore PETERLINI
Modifiche agli articoli 70, 71, 72, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in materia di formazione delle leggi e revisione della Costituzione. Introduzione dell'iniziativa legislativa popolare e dell'iniziativa legislativa costituzionale.
- 3) Paolo Michelotto, "Democrazia dei cittadini", Ed. Troll Libri
- 4) Thomas Benedikter e Paolo Michelotto, "Più democrazia nella politica comunale"; Ed. Politis.
- 5) Thomas Benedikter e Paolo Michelotto, "Diritti di partecipazione di cittadini nei comuni", Ed. Politis.
- 6) Paolo Michelotto, "Strumenti di partecipazione e democrazia diretta"
- 7) Thomas Benedikter; "Più potere ai cittadini"; Ed. Politis
- 8) Leonello Zaquini; "La democrazia diretta vista da vicino", Ed. Mimesis
- 9) Bruno Aprile, Thomas Benedikter, Roberto Brambilla, Paolo Michelotto Dario Rinco Pino Strano; "Vivere meglio con più democrazia";
- 10) Paolo Michelotto "Migliorare e introdurre la democrazia diretta nei comuni"
- 11) Thomas Benedikter; "Più Democrazia per l'Europa"; Ed Arca.

===

Siti:

www.piudemocraziaitalia.it

www.dirdemdi.org

www.paolomichelotto.it

www.piudemocraziaintrentino.org

www.democracy-international.org

